



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

*Il Procuratore della Repubblica*

Tivoli, 1° giugno 2022

Al Presidente della II Commissione del Senato della Repubblica (Giustizia)

Alla Relatrice dei disegni di legge nn. 2530 e connessi (Violenza domestica)

**OGGETTO: relazione sui disegni di legge nn. 2530 e connessi (violenza domestica), proposte di integrazione e modifica fondate sull'esperienza maturata quale Procuratore della Repubblica.**

## Indice

PARTE PRIMA – PREMESSA. <i>LA NECESSITA' DI UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA LEGGE. LE RAGIONI DELLA VIOLENZA DI GENERE. LA PRESENTE RELAZIONE FONDATA SULL'ESPERIENZA MATURATA DALLA PROCURA DI TIVOLI</i> .....	4
1. L'audizione del 13 maggio 2022. La necessità di approvare rapidamente una legge in materia di violenza domestica che incrementi la tutela delle vittime (salvare vite e limitare ulteriori violenze). ....	4
2. Modalità di esposizione della presente relazione. La disponibilità a offrire chiarimenti anche nella formulazione delle proposte avanzate.....	5
3. Le ragioni della violenza di genere (e domestica). La necessaria conoscenza per interventi normativi adeguati.....	6
4. L'indifferibilità dell'approvazione della legge, anche alla luce della normativa sovranazionale e delle condanne dell'Italia da parte della Corte EDU. Il rapporto del Grevio.....	6
5. L'esperienza maturata dalla Procura di Tivoli e i risultati conseguiti: il raddoppio delle denunce, la prioritaria tutela alle vittime, la rete a loro tutela, le risorse impiegate. ....	9
5.1. L'esperienza maturata: la maggior tutela offerta alle vittime, il raddoppio delle denunce, i riconoscimenti internazionali e nazionali. Le carenze normative riscontrate e la necessità di modifiche alla normativa vigente.....	9
5.2. Il circondario (600.000 abitanti), la criminalità. ....	11
5.3. I dati sulla violenza di genere.....	11
5.4. Sintesi dell'azione in atto da parte della procura di Tivoli.....	14



5.5 Sintesi dei risultati raggiunti nel quinquennio (2017-2021).....	15
PARTE SECONDA. <i>L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2530. PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI</i> .....	16
6. Modalità espositiva. Il complessivo giudizio positivo. La necessità di rapida approvazione per salvare vite e assicurare una immediata adeguata tutela alle vittime. ....	16
7. La ragioni di fondo delle proposte di modifica. Incremento della tutela delle persone offese e vincoli alla discrezionalità dell'Autorità giudiziaria. Le analogie con la criminalità organizzata- La disponibilità ad offrire ulteriori chiarimenti. ....	16
8. L'esame dei singoli articoli e le relative proposte. ....	18
Art. 1. - Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione (sono proposte modifiche).....	18
Art. 2- Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico. (sono proposte numerose modifiche per assicurare una maggiore tutela delle persone offese). ....	19
Art. 3 - Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive (nessuna osservazione).....	24
Art. 4 - Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica (sono proposte modifiche).....	24
Art. 5 - Modifiche in materia di informazioni alla persona offesa dal reato (nessuna osservazione). ....	26
Art. 6 - Misure in materia di fermo di indiziato di delitto. Testo ampiamente condivisibile (una mera proposta di coordinamento).....	26
Art. 7 - Modifiche in materia di sospensione condizionale della pena (sono proposte modifiche).27	
Art. 8 - Modifiche in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nessuna osservazione). ....	28
Art. 9 - Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive (sono proposte modifiche). ....	28
Articoli 10 - Provvisoriale e 11 Tutela per le vittime di violenza domestica (nessuna osservazione). ....	29
Articolo 12 - Arresto in flagranza differita (una mera proposta di coordinamento). ....	29
PARTE TERZA. <i>ALCUNE INDISPENSABILI INTEGRAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2530</i> .....	29
9. Le ragioni delle (limitate) ulteriori proposte: ridurre le criticità riscontrate nella prassi che limitano la tutela della persona offesa.....	29
10. Le proposte di modifica: a) al codice penale.....	30
Modifiche in materia di espulsione e allontanamento dello straniero dallo Stato (art. 235 c.p.).....	30
Modifiche in materia di articoli 570 e 570 bis del codice penale. ....	30
Modifiche in materia di articoli 572, 612 bis e 612 ter del codice penale: pene accessorie, misure di sicurezza personali e patrimoniali (confisca) e misure interdittive. ....	31



Modifica agli articoli 572 e 612 bis del codice penale per evitare le attuali oscillazioni giurisprudenziali (da approfondire).....	33
Modifica in materia di comunicazioni in presenza di persone offese minorenni (art. 609 decies c.p.).....	34
11. Le proposte di modifica: b) al codice di procedura penale.....	34
Modifiche in materia di competenza collegiale e monocratica (art. 33 c.p.p.).....	34
Modifiche il tema di intercettazioni telefoniche (art. 266 e ss, c.p.p.).....	35
Modifiche in tema di esigenze cautelari, valutazione del rischio (art. 274. Lett. c), c.p.p.).....	36
Modifica in materia di assegno alimentare (artt. 282 bis e 282 ter c.p.p.).....	37
Modifiche in tema di diritti della persona offesa (art. 299 c.p.p.).....	37
Modifiche in materia di comunicazioni e partecipazione della persona offesa ai procedimenti di riesame e appello ex artt. 309 e 310 c.p.p.....	38
Modifiche in materia di incidente probatorio (art. 398 c.p.p.).....	39
Modifiche in materia di obbligo di riferire la notizia di reato (art. 347 c.p.p.), assunzione di informazioni (art. 362 c.p.p.) e atti diretti e atti delegati (art. 370 c.p.p.).....	40
Modifiche in materia di indagini difensive (art. 391 bis c.p.p.).....	40
Modifiche in materia di formazione del fascicolo del dibattimento (art. 431 c.p.p.).....	41
Modifiche in materia di tutela della persona offesa nel corso delle udienze (artt. 420 e 498 bis c.p.p.).....	41
Modifiche in materia di esame e controesame del testimone (art. 500 c.p.p.).....	42
<i>All'articolo 500 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:</i> .....	43
a) <i>dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:</i> .....	43
Modifiche in materia di esecuzione di sentenze di condanna con cessazione delle misure cautelari personali in atto non custodiali (art. 656 c.p.p.).....	44
Modifiche in materia di applicazione di misure di prevenzione personali all'atto della scarcerazione per espiazione pena (norma di attuazione).....	44
12. Le proposte di modifica: c) alle leggi speciali.....	45
Modifiche in materia di gratuito patrocinio (art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002).....	45
Modifiche in materia di colloqui e corrispondenza (art. 18 l. n. 354/1975; artt. 37, 38 e 39 del d.P.R. n. 230/2000).....	45
PARTE QUARTA. <i>SINTETICO ESAME DEI DISEGNO DI LEGGE CONNESSI AL N. 2530. PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI</i> .....	46
13. Disegno di legge n. 1564 - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere. ....	46
14. Disegno di legge n. 1885 - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.....	46



15. Disegno di legge n. 2377 - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n.69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi.....	46
16. Disegno di legge n. 1770 - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del Questore. ....	47
17. Disegno di legge n. 1868 - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere.....	47

**PARTE PRIMA – PREMESSA. LA NECESSITA’ DI UNA RAPIDA APPROVAZIONE DELLA LEGGE. LE RAGIONI DELLA VIOLENZA DI GENERE. LA PRESENTE RELAZIONE FONDATA SULL’ESPERIENZA MATURATA DALLA PROCURA DI TIVOLI**

**1. L’audizione del 13 maggio 2022. La necessità di approvare rapidamente una legge in materia di violenza domestica che incrementi la tutela delle vittime (salvare vite e limitare ulteriori violenze).**

La presente relazione, facendo seguito all’audizione del sottoscritto del 13 maggio 2022, si propone di individuare gli elementi positivi (numerosi) e le criticità (poche) del disegno di legge n. 2530 (e connessi sulla violenza domestica) e di avanzare opportune integrazioni

**Il Senato della Repubblica, grazie ai disegni di legge all’esame (a partire da quello n. 2530 presentato dal Governo) ha l’opportunità di approvare una legge che integri le tutele delle vittime di violenza domestica e di genere oggetto di numerosi (ma non esaustivi) interventi negli ultimi anni (da ultimo la l. n. 69/2019).**

**Si tratta di una materia su cui si è registrata da tempoo un’ampia condivisione politica**

In attesa di una legge organica di contrasto alla violenza domestica (e di genere), che affronti i diversi aspetti su cui intervenire in modo coordinato, **è possibile oggi approvare una legge che, attraverso modifiche normative mirate, consenta di salvare vite e di ridurre, comunque, le violenze ai danni delle vittime, rappresentate nell’85% dei casi da donne e minorenni.**

Occorre intervenire con urgenza per **salvare vite** in quanto i dati offerti dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 2530 e dalla Relazione su « *la risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018* » approvata il 18 novembre 20121 della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere evidenziano la drammaticità del fenomeno che causa:

- perdite di vite donne (273 nel biennio 2017-2018 secondo la relazione della commissione femminicidio);



- perdite di vite dei figli minorenni della coppia (169 nel biennio 2017-2018 secondo la relazione della commissione femminicidio), vittime della volontà punitiva dell'uomo verso la donna;
- pregiudizi agli autori del reato che, spesso, dopo il femminicidio si suicidano (34,9% dei casi secondo la relazione della commissione senatoriale sul femminicidio).

Un intervento articolato sul quadro normativo è necessario anche **per ridurre gli atti di violenze ai danni delle vittime** (come ricordato nell'85% dei casi donne e minori) **e le conseguenze sulla loro integrità fisica e morale**. Ogni violenza che viene esercitata e che si poteva evitare comporta:

- **gravi danni alle vittime, spesso non note** secondo l'Istat 1/3 delle donne ha subito una forma di violenza), con conseguenze fisiche e psicologiche, compreso il senso di frustrazione e la conferma della diffusa tendenza a non denunciare (secondo l'Istat non denunciano 9 donne su 10 vittime di una forma di violenza) o a ritrattare o ridimensionare i fatti. Insomma, sfiducia verso lo Stato;
- **il senso di impunità dell'autore del reato** che è incentivato a reiterare la propria condotta di sopraffazione e di violenza. Infatti, risulta un tasso di recidiva con reiterazione del reato pari all'85%, superiore ad ogni altro delitto.

## **2. Modalità di esposizione della presente relazione. La disponibilità a offrire chiarimenti anche nella formulazione delle proposte avanzate.**

La relazione si articola:

- **in una PARTE PRIMA**, in cui si espone la ratio della relazione (par. 1), si sintetizzano le ragioni a fondamento della violenza di genere e domestica (par. 3), la necessità di una rapida approvazione della legge in adempimento delle Convenzioni internazionali e delle condanne dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (par. 4), la positiva esperienza della Procura di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere e domestica che, oggi, consente di proporre interventi mirati finalizzati a un miglior contrasto da parte delle Istituzioni, proposte fondate su dati univoci (par.5);
- **in una PARTE SECONDA in cui si esaminano i singoli articoli del disegno di legge n. 2530**, proponendo anche modifiche e integrazioni, indicandone sinteticamente le ragioni e articolando un testo in modo da agevolare il lavoro di inserimento nel disegno di legge;
- **in una PARTE TERZA in cui si avanzano ulteriori proposte** che consentirebbero alla legge di intervenire in modo ancora più significativo nel contrasto alla violenza di genere e domestica. Anche in questa parte si indicano sinteticamente le ragioni e si articola un testo in modo da agevolare il lavoro di inserimento nel disegno di legge;
- **in una PARTE QUARTA in cui si esaminano i disegni di legge connessi al n. 2530.**

**Pur se si è avuta cura di indicare le ragioni delle modifiche proposte e l'eventuale testo da inserire nel disegno di legge. La necessaria sintesi e la specificità e tecnicità della materia potrebbe richiedere ulteriori chiarimenti e precisazioni che si è disponibili a rendere.**



### **3. Le ragioni della violenza di genere (e domestica). La necessaria conoscenza per interventi normativi adeguati.**

E' patrimonio comune la consapevolezza che il contrasto alla violenza di genere e domestica richiede la conoscenza del fenomeno che ha ragioni sociali e culturali profonde e che comporta un altissimo tasso di recidiva (85%<sup>1</sup>), con in gran parte (85%) autori uomini ai danni di donne.

**Nessun intervento normativo potrà ritenersi adeguato o efficace se non muove dal contesto ora descritto.**

**Le tre recenti relazioni approvate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, costituiscono articolari documenti che individuano le ragioni della violenza domestica e di genere, a ogni livello, attraverso studi approfonditi e fondati su dati acquisiti in modo scientifico.**

Pertanto, oggi, il contesto della violenza di genere e domestica si può delineare, per brevità, rinviando ai seguenti documenti:

- relazione su « *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia. Analisi delle indagini e delle sentenze. Il biennio 2017-2018* » approvata il 18 novembre 2021<sup>2</sup>;
- relazione « *Sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime* », approvata il 16 febbraio 2022<sup>3</sup>;
- relazione « *Sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale* » approvata il 20 aprile 2022<sup>4</sup>.

### **4. L'indifferibilità dell'approvazione della legge, anche alla luce della normativa sovranazionale e delle condanne dell'Italia da parte della Corte EDU. Il rapporto del Grevio.**

Le convenzioni internazionali impongono un migliore quadro normativo e applicativo a tutela delle vittime della violenza domestica e di genere.

**Possono** in sintesi, citarsi<sup>5</sup>:

- la **Convenzione per l'eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione delle Donne (Cedaw)**, adottata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge n. 132/1985, in vigore il 10 luglio 1985;
- la **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu)**, approvata a Roma il 4 novembre 1950 dal **Consiglio d'Europa**, ratificata dall'Italia con la legge n. 848/1955;

<sup>1</sup> In tal senso la relazione *sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, approvata il 20 aprile 2022 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

<sup>2</sup> <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1327971.pdf>.

<sup>3</sup> <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1340955.pdf>.

<sup>4</sup> <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1349605.pdf>.

<sup>5</sup> Per un'analisi articolata cfr. P. DI NICOLA TRAVAGLINI – F. MENDITTO, *Codice rosso. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (L. n. 69/2019). Milano, 2020, pagg. 41 ss.





- la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica**, detta anche **Convenzione di Istanbul**, approvata nel 2011, ratificata dall'Italia con la legge n. 77/2013, entrata in vigore il 1° agosto 2014;
- il **Trattato sull'Unione europea** (artt. 2 e 3 § 3); la **Carta dei diritti fondamentali** (art. 21) e il **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea** per i quali il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un principio fondante (art. 8);
- la **Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime riguardanti la protezione delle vittime di reato**, recepita con il d.lgs. n. 212/2015 entrato in vigore il 20 gennaio 2016, che ai Considerando nn. 17 e 18 definisce la violenza di genere e la violenza commessa in ambito familiare.

Si tratta di norme che partono dall'assunto secondo cui alla base dei reati di violenza di genere vi è un rapporto diseguale tra i sessi — a livello mondiale e senza esclusione di contesti — che ha acquisito un carattere strutturale, cosicché la loro premessa è che, aldilà della sede giudiziaria, è necessaria la previa eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne, giustificata dagli stereotipi e dai pregiudizi culturali che ne sono alla base; nonché la promozione del genere femminile attraverso l'indipendenza sociale ed economica.

Tra le **fonti sovranazionali** vanno menzionate anche la Dichiarazione universale dei diritti umani e altre fonti, che *intersecano* il contrasto alla violenza di genere, **utili come parametro di riferimento dell'interprete e del legislatore**:

- la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne delle Nazioni Unite (Devaw) del 1993;
- la Dichiarazione di Pechino, e la relativa piattaforma d'azione, del 15 settembre 1995 adottata dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne, confluite in numerosi documenti delle Nazioni Unite;
- la **Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2013** sul femminicidio (Parte III, Cap. V, par. 2);
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote);
- la Convenzione OIL sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro del 21 giugno 2019 (non ancora ratificata dall'Italia);
- il Regolamento dell'Unione europea n. 606 del 12 giugno 2013, sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile;
- la Direttiva 2006/54/CE, del 5 luglio 2006 sulle molestie sessuali;
- la Direttiva 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;
- la Direttiva 2011/92/UE, del 13 dicembre 2011, sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- la Direttiva 2011/99/UE, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo.



**La necessità di adeguati interventi normativi emerge da due sentenze della Corte europea che hanno condannato l'Italia per l'incapacità di offrire adeguata tutela alle vittime di violenza di genere:**

a) **Talpis contro Italia del 2 marzo 2017**, in cui l'Italia è stata condannata per violazione dei seguenti articoli della CEDU:

- art. 2 (diritto alla vita) per la morte del figlio della sig.ra Talpis e per il tentato omicidio di quest'ultima;
- art. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) riguardo il fallimento delle autorità nel loro obbligo di proteggere la ricorrente dagli atti di violenza domestica;
- art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 menzionati.

La Corte ha ritenuto che le autorità italiane (di polizia e giudiziarie) avessero tenuto un *modus operandi* caratterizzato da gravi omissioni e ha ritenuto che la condotta omissiva tenuta in ordine alla repressione di tali fenomeni ha ingenerato in Italia una recrudescenza dei delitti in danno delle donne, come dimostrato dal Comitato Cedaw e dai dati dell'ISTAT, dai quali emerge la persistenza di femminicidi e violenze domestiche e un clima sociale di persistente tolleranza;

b) **Landi c. Italia del 7 aprile 2022**, in cui l'Italia è stata condannata per violazione dell'art. 2 della Cedu, ove si ribadiscono i seguenti principi guida per legislatore e interprete:

- le autorità devono reagire immediatamente alle denunce di violenza domestica;
- quando tali denunce vengono portate a loro conoscenza, le autorità devono stabilire se esiste un rischio reale e immediato per la vita della o delle vittime di violenza domestica che sono state individuate, e devono a tal fine procedere a una valutazione del rischio che sia autonoma, proattiva ed esaustiva. Le autorità devono tenere debitamente conto del contesto particolare che caratterizza le cause in materia di violenza domestica nel valutare il carattere reale e immediato del rischio;
- quando tale valutazione mette in evidenza l'esistenza di un rischio reale e immediato per la vita altrui, le autorità hanno l'obbligo di adottare misure operative preventive. Tali misure devono essere adeguate e proporzionate al livello di rischio rilevato.

La sentenza Landi c. Italia cita anche il contenuto del rapporto pubblicato nel gennaio 2020 dal GREVIO (l'organo specializzato indipendente incaricato di monitorare l'attuazione, ad opera delle Parti, della Convenzione di Istanbul) ove sono individuati necessari dei miglioramenti per conformarsi pienamente agli obblighi della convenzione:

a) **A. Obblighi generali (articolo 18)**

«217. Il GREVIO esorta le autorità italiane a continuare ad adottare misure per garantire che le vittime vengano ascoltate senza ritardo da funzionari delle forze dell'ordine specificamente formati, e che le forze dell'ordine stesse che si trovino a gestire casi di violenza contro le donne condividano un approccio di genere sulla violenza contro le donne e pongano l'accento sulla sicurezza ed i diritti umani delle donne e dei loro figli.;

b) **B. Valutazione e gestione del rischio (articolo 51)**





«233. [III] GREVIO esorta le autorità italiane:

elaborino ulteriormente le procedure di valutazione e gestione del rischio e ne garantiscano la diffusione nell'ambito di tutti gli enti istituzionali che si occupano di casi di violenza basata sul genere;

garantiscano che le valutazioni del rischio siano ripetute in tutte le fasi del procedimento, in particolare alla scadenza della misura cautelare, e che tali valutazioni tengano conto delle opinioni e dalle preoccupazioni espresse dalle vittime;

c) **C. Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice, ordinanze di ingiunzione o di protezione (articoli 52 e 53)**

«241. Sottolineando innanzitutto che nei casi di violenza grave, l'arresto e la custodia cautelare dovrebbero rappresentare le principali soluzioni per proteggere le vittime in situazioni di immediato pericolo, il GREVIO sollecita le autorità italiane affinché:

...garantiscano il potenziale di deterrenza delle misure cautelari, facendole rispettare in modo adeguato, garantendo una risposta tempestiva da parte degli enti istituzionali in caso di violazioni e garantendo che tali violazioni vengano adeguatamente;

...garantiscano che i provvedimenti di ingiunzione vengano emessi in maniera rapida per scongiurare situazioni di imminente pericolo e che, ove necessario, gli ordini di ingiunzione e/o di protezione vengano emessi inaudita altera parte;

....garantiscano che non si verifichino lacune nella protezione delle vittime dovute alla scadenza degli ordini di allontanamento, di ingiunzione o di protezione, adottando successive misure cautelari che possano essere applicate subito dopo;

...migliorino e armonizzino le pratiche in materia di applicazione delle altre misure cautelari, come gli ammonimenti e l'arresto in flagranza di reato, attingendo dalle buone prassi esistenti e garantendo in ogni momento che tali misure tengano conto della scelta della vittima.

## **5. L'esperienza maturata dalla Procura di Tivoli e i risultati conseguiti: il raddoppio delle denunce, la prioritaria tutela alle vittime, la rete a loro tutela, le risorse impiegate.**

### ***5.1. L'esperienza maturata: la maggior tutela offerta alle vittime, il raddoppio delle denunce, i riconoscimenti internazionali e nazionali. Le carenze normative riscontrate e la necessità di modifiche alla normativa vigente.***

Le proposte che saranno avanzate nascono dall'esperienza maturata dalla Procura della Repubblica di Tivoli negli ultimi cinque anni in cui si è dimostrato che attraverso un lavoro di rete, assegnazione di risorse adeguate e interventi immediati a tutela delle vittime, si possono conseguire utili risultati, pur se si sono constatate plurime criticità della normativa su cui oggi si può intervenire.



Rinviando a un'analisi dettagliata di quanto attuato<sup>6</sup>, sintetizzato nella Relazione sull'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022<sup>7</sup>, preme ricordare che **l'azione della Procura ha trovato riconoscimento:**

- **nei dati relativi alla maggior tutela delle vittime.** Nel 15% dei casi denunciati sono adottate misure precautelari (arresto o fermo o allontanamento urgente dalla casa familiare) o cautelari personali (custodia in carcere, arresti domiciliari con braccialetto elettronico, allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento sempre con braccialetto elettronico);
- **nei dati relativi al raddoppio delle denunce in quattro anni**, indicativi di una maggiore fiducia delle donne verso le istituzioni;
- **nei dati relativi alla celerità dei processi e al conseguente incremento delle condanne.** Si è constatato che un processo celere riduce il rischio di ritrattazione o ridimensionamento della donna, con incremento dal 50% al 75 % delle condanne, ben oltre la media nazionale;
- **nei riconoscimenti a livello nazionale** derivanti dalla diffusione dei diversi documenti, linee guida e prassi della Procura di Tivoli adottate de altre Procure; oltre che **nella scelta del Centro Nazionale delle Ricerche di Bologna di studiare l'organizzazione e l'azione della Procura di tivoli per riconoscerla e diffonderla come buona prassi;**
- **nel riconoscimento a livello internazionale da parte del GREVIO (preposto al monitoraggio dell'applicazione della Convenzione di Istanbul da parte dei Paesi che l'hanno ratificata)** che, nel rapporto pubblicato il 13 gennaio 2020 che descrive lo stato di applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia e offre raccomandazioni per la sua piena realizzazione, cita più volte la sola Procura di Tivoli per le buone prassi adottate nel contrasto alla violenza ai danni delle donne<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Gli articolati interventi sono reperibili sul sito della Procura di Tivoli nella sezione "Contrasto alla violenza di genere" ([https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto\\_violenza\\_doc.aspx](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx)).

<sup>7</sup> Cfr. par. 2.4. della Relazione, reperibile su [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_9481.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_9481.pdf).

<sup>8</sup> Di seguito si riporta testualmente il contenuto del Rapporto del Grevio nei due paragrafi di interesse:

- *PARAGRAFO 223: Nei loro tentativi di migliorare la risposta della giustizia penale alla violenza contro le donne, le autorità possono cercare di generalizzare gli esempi di buone pratiche esistenti nel paese che dimostrano come i tribunali possono sfruttare al meglio i meccanismi giuridici disponibili e soddisfano i requisiti della convenzione. Uno di questi esempi è l'esperienza della procura presso il Tribunale di Tivoli (Roma Est). I pubblici ministeri di questo procura hanno adottato una serie di misure per assicurare una risposta rapida ed efficace ai casi di violenza di genere. Queste misure variano dall'aumento del numero di procuratori che si occupano di tali crimini alla priorità nelle indagini, per garantire la rapida adozione delle necessarie misure cautelari di protezione, ponendo l'attuazione sotto la stretta supervisione dei pubblici ministeri e creando una corsia preferenziale per le prove correlate. Inoltre, i pubblici ministeri di Tivoli hanno sviluppato pratiche innovative: sulla base di una interpretazione estesa della legislazione antimafia in Italia, applicano le misure previste dalla presente legislazione antimafia agli autori di violenza di genere che continuano a rappresentare un rischio per la sicurezza della vittima dopo aver scontato la pena detentiva. Tutte queste misure prendono posto all'interno di una solida rete interistituzionale, che coinvolge istituzioni pubbliche e organizzazioni di donne e sono integrate da una vasta gamma di misure preventive (formazione, informazione per le vittime, attività di sensibilizzazione e sensibilizzazione nella comunità). Dalla loro introduzione, i tassi di denuncia dei casi di violenza domestica contro le donne sono raddoppiati.*
- *PARAGRAFO 132: Quando sono iniziati procedimenti penali, l'articolo 90-bis del codice di procedura penale precisa le informazioni che devono essere data alle vittime di reato al primo contatto con l'autorità. Queste informazioni, che devono essere fornite in una lingua che la vittima comprende, include il diritto all'assistenza legale e l'assistenza legale gratuita, e di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del reato. Le vittime devono inoltre ricevere informazioni sui servizi sanitari disponibili, centri antiviolenza e rifugi. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato linee guida su come dare comunicazioni in modo efficace alle vittime e, nel corso della sua valutazione, GREVIO è stato in grado di individuare alcuni esempi di buone pratiche.*



## ***5.2. Il circondario (600.000 abitanti), la criminalità.***

Il numero di abitanti del circondario di Tivoli è indicato in 517.709 (fonte ISTAT aggiornata al 31.12.2018). Il numero effettivo è valutato in circa 600.000 abitanti.

Il dato va valutato tenendo conto dell'elevato numero di Comuni, pari a 75 (tra cui Guidonia Montecelio con circa 90.000 abitanti – vero e proprio quartiere periferico di Roma) e Tivoli con circa 60.000 abitanti), oltre che della vastissima area di pertinenza (circa 185.000 mq) estesa dalla periferia del Comune di Roma alle provincie di Rieti, L'Aquila, Frosinone.




Sono previsti in organico 11 Sostituti (10 presenti), un numero superiore ad alcune Procure distrettuali.

**Le problematiche criminali sono analoghe a quelle della Capitale, anche in considerazione della contiguità del circondario con i quartieri di Roma di Tor Bella Monica e San Basilio, con una criminalità che si sposta tra i due circondari.**

## ***5.3. I dati sulla violenza di genere.***

### ***Il raddoppio delle denunce.***

Complessivamente nell'ultimo quinquennio **le notizie di reato sono quasi raddoppiate** (da 502 a 893).



### *Il rapporto tra autore e vittima*

Quanto al **rapporto tra autore e vittima**<sup>9</sup> risulta che nel 75% dei casi l'autore del reato è il coniuge, il convivente, il partner della donna persona offesa.

### *Il sesso di autore e vittima*

Quanto al **sesso dell'autore del reato e della vittima**<sup>10</sup> risulta evidente che si tratta in altissima percentuale di delitti di uomini ai danni di donne:

- **violenza sessuale** (art. 609-bis ss. c.p.) è commessa per la quasi totalità da uomini (96%) ai danni principalmente di donne (59%), ma anche di uomini (41%). Nei rarissimi casi in cui autori del reato sono donne (4%), le parti offese sono per il 40% uomini per il 60% donne.
- **maltrattamenti in famiglia** (art. 572 c.p.), sono commessi per la gran parte da uomini (78 %) ai danni delle donne. Quando autori del reato sono donne, le parti offese sono per la metà donne e per la metà uomini. Disaggregando i dati emerge che la gran parte dei maltrattamenti di donne ai danni di uomini derivano da situazioni di disagio della donna (tossicodipendenza o alcool dipendenza).
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.), sono commessi in gran parte da uomini (74%) ai danni principalmente di donne (68%), ma anche di uomini (32%). Nei limitati casi in cui autori del reato sono donne (26%), le parti offese sono per la metà uomini per l'altra metà donne.
- **lesioni codice rosso** (art. 582 c.p. aggravato dalla relazione) sono commesse in gran parte da uomini (77%) ai danni principalmente di donne (65%), ma anche di uomini (35%). Nei limitati casi in cui autori del reato sono donne (23%), le parti offese sono per la metà uomini per l'altra metà donne.”.

### *I provvedimenti precautelari (arresto, fermo, allontanamento urgente dalla casa familiare)*

I provvedimenti precautelari (arresto, fermo, allontanamento urgente dalla casa familiare) sono in numero rilevante.

<sup>9</sup> I dati analitici sono contenuti nel par. 2.4. della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, reperibile su [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_9481.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_9481.pdf).

<sup>10</sup> I dati analitici sono contenuti nel par. 2.4. della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022, reperibile su [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_9481.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_9481.pdf).



Reato	PERIODO 9/8/2018-5/8/2019	PERIODO 9/8/2019-5/8/2020	PERIODO 9/8/2020- 5/8/2021
572 c.p.	30	32	24
609-bis c.p. ss	3	8	2
612-bis c.p.	10	10	8
582c.p. aggravato	32	28	28
<b>TOTALE</b>	<b>75</b>	<b>78</b>	<b>62</b>

Allontanamenti urgenti

- anno 2018- 2019: 8 (4 per 572 c.p. e 4 per 582 aggravato c.p.);
- anno 2019- 2020: 9 (5 per 572 c.p. e 4 per 582 aggravato c.p.);
- anno 2020- 2021: 9 (4 per 572 c.p. e 5 per 582 aggravato c.p.).

***Le misure cautelari***

Il 55% delle richieste di misure cautelari personali riguarda reati di violenza domestica e di genere.


L'Ufficio Gip provvede con grande tempestività. In caso di urgenza è accaduto che la misura richiesta sia stata depositata anche lo stesso giorno o il giorno successive.

Il numero di misure cautelari accolte è pari al 75%, anche all'esito degli appelli.

**In sintesi, nel 15% delle denunce, circa, viene adottata una misura cautelare o precautelare, un numero di rilievo.**

***L'esito dei processi, la rilevanza della durata***

**Sull' esito dei processi** si è constatato che la celere definizione del procedimento (avviata dal 2017) incrementa le condanne, passate dal 50% nel 2016) ai ¾ nel 1° semestre 2021 in un trends in ascesa.



***Le misure di prevenzione***

Di grande utilità le misure di prevenzione emesse ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011: 5 nel 2019, 8 nel 2020, 8 nel 2021.

Il Tribunale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, provvede con grande celerità, anche con applicazione urgente inaudita altera parte ex art. 9 d.lgs. n. 159/2011, quando richiesto dalla Procura, ricorrendo i presupposti.





#### **5.4. Sintesi dell'azione in atto da parte della procura di Tivoli.**

Queste, in sintesi le azioni realizzate per contrastare la violenza di genere attraverso un impegno quotidiano

##### **1) Istituzione di una rete**

Nel novembre 2016 è stato firmato un protocollo con Asl RM/5 e RM/4, Ordine psicologi del Lazio, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Camera Penale di Tivoli, Comuni di Tivoli e Guidonia per un'azione integrata

##### **2) Informare e dare fiducia alle donne vittime di reato.**

###### **a) istituzione dello Sportello dedicato alle vittime all'interno della Procura.**

Tivoli è la prima Procura d'Italia che ha istituito al proprio interno un apposito "Spazio Ascolto vittime" gestito prima dall'Ordine degli Psicologi su base volontaria, **oggi da due psicologhe distaccate funzionalmente dall'ASL RM/5**, con un turno di immediata disponibilità di Avvocate, polizia e carabinieri tutti specializzati.

###### **b) informazioni alle vittime sui loro diritti.**

La Procura della Repubblica di Tivoli ha predisposto un documento contenente i diritti della vittima, redatto in una forma immediatamente comprensibile, scritto con l'ausilio di una professoressa universitaria specializzata nella semplificazione del linguaggio burocratico e giuridico.

Il documento informativo, tradotto in varie lingue, è consegnato a tutte le donne che denunciano un reato ovunque esse lo facciano (davanti a Polizia o Carabinieri);

###### **c) pubblicizzazione delle misure di protezione adottate.**

Attraverso giornali e televisioni locali il Procuratore della Repubblica comunica i più importanti provvedimenti adottati a tutela delle vittime di reati di violenza di genere per aumentare la fiducia nella risposta giudiziaria e incentivare le denunce.

##### **3) Istituzione di centri antiviolenza e case rifugio. Il ruolo delle associazioni.**

Nel 2017 non vi erano sul territorio centri antiviolenza e case rifugio.

Su impulso della Procura sono oggi presenti 3 CAV riconosciuti dalla Regione e una Casa rifugio

##### **4) La formazione.**

a) sono stati svolti e sono programmati corsi di formazione per il personale delle strutture sanitarie e di assistenza;

b) sono stati svolti corsi di formazione per gli avvocati che si occupano della difesa delle vittime di violenza di genere anche con l'avvocatura di Tivoli.

c) sono stati svolti corsi di formazione per polizia e carabinieri.

##### **5) La conoscenza del fenomeno**

L'Università di Torino ha studiato luoghi, contesti sociali ed economici ove avvengono i reati di violenza di genere.

##### **6) Il procedimento penale.**





- a) **potenziamento del numero di magistrati della Procura che trattano i reati di violenza sessuale e violenza di genere** (e ai danni dei minori). Su 10 magistrati sono 5 magistrati quelli che trattano esclusivamente questa materia (e i cd reati generici);
  - b) **specializzazione del personale della polizia e dei carabinieri che riceve** denunce e querele (nei principali comandi di polizia e carabinieri, in circa 10 a titolo sperimentale);
  - c) **creazione di una sezione specializzata della polizia giudiziaria della Procura** che si occupa di questi reati e dei concomitanti processi civili;
  - d) **avvio del Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario**, cioè un progetto con la Asl Roma 5 e Differenza Donna per sostenere le donne vittime di violenza già nei Pronto soccorsi.
  - e) **creazione di una sala audizione protetta**
  - f) **priorità nelle indagini;**
  - g) **direttiva a polizia e carabinieri su come trattare questi reati**. Nel mese di aprile sarà adottata una direttiva del procuratore della Repubblica di Tivoli, vincolante per i circa 1000 carabinieri e poliziotti del territorio, con dettagliata indicazione di come ricevere le denunce delle donne vittime di violenza, quali indagini svolgere, quali domande porre e **come valutare il rischio di reiterazione del reato**.
  - h) **corsia preferenziale per i processi di violenza di genere;**
  - i) **acquisizione di informazioni anche** dagli Istituti penitenziari **per controllare che le persone che devono essere scarcerate per avere scontato la pena non siano ancora pericolose**. Se risultano tali vengono richieste speciali misure di protezione;
- 7) **Speciali misure di protezione per le donne vittime di violenza, definite misure di prevenzione, non previste da altri Paesi europei.**

La Procura di Tivoli, prima in Italia, ha ottenuto misure di prevenzione ai danni di autori di violenza ai danni delle donne, applicate all'atto della scarcerazione, scontata la pena. Si tratta di una speciale misura di controllo prevista dal codice antimafia per gli appartenenti alle organizzazioni criminali. Il provvedimento è emesso in tempi molto rapidi da un Tribunale specializzato. La misura di prevenzione impone innanzitutto l'obbligo di non avvicinarsi alla vittima altrimenti la persona viene arrestata immediatamente.

Adottate, 5 nel 2019, 8 nel 2020, 8 nel 2021.

8) **Interventi nei processi civili concomitanti al procedimento penale.**

Sono state adottate Linee Guida e la Procura interviene sempre, anche producendo gli atti ai sensi dell'art. 64-bbis disp. att. c.p.p., nei processi di separazione e divorzio con concomitanti procedimenti penali di violenza, anche avanzando richieste ex artt. 333 e 336 c.c. a tutela dei figli minori.

### **5.5 Sintesi dei risultati raggiunti nel quinquennio (2017-2021).**

- a) un solo femminicidio nel 2019, non preceduto da alcuna denuncia o segnalazione, conclusosi allo stato in primo grado con irrogazione dell'ergastolo (complessivamente 30 omicidi volontari);



- b) 2 tentati femminicidio, uno concluso con concluso con condanna definitiva del responsabile (72 tentati omicidi).
- c) sono raddoppiate le denunce.

## **PARTE SECONDA. L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2530. PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

### **6. Modalità espositiva. Il complessivo giudizio positivo. La necessità di rapida approvazione per salvare vite e assicurare una immediata adeguata tutela alle vittime.**

Si esaminerà il disegno di legge n. 2530 evidenziando, per ogni articolo, sintetiche valutazioni e proponendo eventuali modifiche o integrazioni.

Si eviterà di commentare i singoli articoli in considerazione delle esaustive relazioni allegate.

**Si anticipa un giudizio ampiamente positivo all'intero testo**, frutto di valutazioni ponderate e articolate. Pu se sarà necessario operare correzioni e integrazioni, **pur se mancano interventi necessari che saranno proposti nella parte terza.**

Appare necessario, a chi scrive che quotidianamente verifica le lacune della normativa e le non adeguate applicazioni, una rapida approvazione.

**Ogni giorno che passa si potranno perdere vite e avere ulteriori violenze evitabili dall'entrata in vigore e applicazione dell'intervento normativo.**

Si ribadisce la disponibilità a rendere ulteriori chiarimenti.

### **7. La ragioni di fondo delle proposte di modifica. Incremento della tutela delle persone offese e vincoli alla discrezionalità dell'Autorità giudiziaria. Le analogie con la criminalità organizzata- La disponibilità ad offrire ulteriori chiarimenti.**

**L'esperienza maturata nel contrasto alla violenza di genere e quella del passato in tema di criminalità organizzata mi ha consentito di cogliere analogie tra le due forme di criminalità.**

In estrema sintesi emerge un autore di reato inserito in un contesto criminale, non organizzato, fondato principalmente sulle relazioni familiari e sulla affermazione del ruolo indiscusso del *capo*, che tende a reiterare il delitto godendo di una diffusa omertà dell'ambiente, generando una costante paura della parte offesa a causa della sua intimidazione continua.

Queste caratteristiche comportano che la tutela della persona offesa dei reati di violenza di genere e domestica richiede strumenti simili a quelli propri del contrasto alla criminalità organizzata, a partire dalla formazione, conoscenza del fenomeno e specializzazione degli operatori del diritto, con una costante presenza diretta a prevenire e a reprimere le condotte delittuose reiterate nel tempo, anche attraverso norme di legge ad *hoc*. Infatti, la criminalità organizzata è stata seriamente contrastata attraverso la creazione della specializzazione della polizia giudiziaria e della magistratura, l'approvazione di leggi



adeguate che tengono conto del fenomeno, una costante presenza di polizia giudiziaria e PM nel controllare i clan in ogni momento, anche durante le carcerazioni.

**Dunque, occorrono interventi che sono tipici del contrasto alla criminalità organizzata: misure di prevenzione, confische, misure cautelari adeguate, semplificazioni delle intercettazioni, tutela in ogni fase della persona offesa, disposizioni che limitino la discrezionalità dell’Autorità giudiziaria nel pieno rispetto dei diritti dell’indagato/imputato, attraverso una nuova centralità della persona offesa da tempo messa in luce dalla giurisprudenza della cassazione<sup>11</sup>.**

Si vedrà oltre che alcuni interventi, frutto sempre dell’esperienza, tendono a **rendere obbligatori alcuni interventi già oggi previsti come a discrezione dell’Autorità giudiziaria o interpretati come tali.**

**È opportuno anticipare ulteriori ipotesi in cui è necessario prevedere come obbligatorio il provvedimento del Giudice e che saranno affrontate oltre:**

- l’applicazione del cd braccialetto elettronica per le misure dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, al pari di quanto previsto per gli arresti domiciliari. La discrezionalità oggi prevista ha comportato per lungo tempo la disapplicazione della disposizione (spesso fondata sulla erronea affermazione della indisponibilità del braccialetto). Oggi le applicazioni sono a “macchia di leopardo” (sub par.);
- l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, prevista come facoltativa dall’art. 229 c.p., ne comporta la sostanziale disapplicazione, impedendo per reati ad alto tasso di recidiva (85%) pur dopo la detenzione in espiazione pena, un controllo adeguato della persona scarcerata che oggi è in condizione di reiterare il reato e terrorizzare le persone offese che attendono con ansia la scarcerazione ed il reiterarsi del rischio per la loro incolumità (sub. par.).

Si offrono alcuni casi pratici affrontati dalla Corte costituzionale in cui è stato necessario “vincolare” l’Autorità Giudiziaria:

- il gratuito patrocinio, previsto come obbligatorio per alcuni reati di violenza di genere dall’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002, è stato per lungo tempo ritenuto soggetto a una valutazione discrezionale da parte di gran parte dei Giudici (che valutava i limiti reddituali) utilizzando il termine “può” presente nella norma. Dopo plurimi interventi della Corte di cassazione che ribadivano l’obbligatorietà della concessione, le questione è stata rimessa alla Corte costituzionale sollecitando la declaratoria di incostituzionalità alla luce del vincolo imposto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2021 ha rigettato la questione;
- l’incidente probatorio previsto dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p. (che anticipa nel contraddittorio la prova ed evita la vittimizzazione secondaria delle persone offese), è stato ritenuto per lungo tempo oggetto di una valutazione discrezionale da parte di gran parte dei Giudici. A seguito di alcune sentenze della Corte di cassazione che hanno ritenuto abnormi i rigetti, è stata proposta questione di costituzionalità, rigettata nel merito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 14/2021. Ciò nonostante, la valutazione è ritenuta ancora discrezionale anche alla luce di alcune sentenze della Corte costituzionale che hanno ritenuto non impugnabile il rigetto da parte del Giudice.

<sup>11</sup> Cass. Pen., Sez. Un., 29 gennaio 2016 (dep. 16 marzo 2016), n. 10959, in *CED Cass.*, n. 265893.



## 8. L'esame dei singoli articoli e le relative proposte.

### **Art. 1. - Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione (sono proposte modifiche).**

L'art. 1 è condivisibile, incrementando la misura di prevenzione dell'ammonimento del Questore previste da due leggi speciali.

Si propongono due modifiche

#### **Prima proposta di modifica: l'indiretta procedibilità d'ufficio per il reato ex art. 609-bis c.p.**

##### **MOTIVAZIONE**

Va affrontato il delicato tema della procedibilità d'ufficio per il reato di cui all'art. 609 *bis* c.p. (violenza sessuale) conseguente alle modifiche previste dall'art. 1, comma 2, all'art. 8 del d.l. n. 11/2009 conv. dalla l. n. 38/2009.

Consentendo la richiesta di ammonimento fino a che non è proposta querela dalla parte offesa anche per il delitto di cui all'art. 609-*bis*, consegue (nel caso di successivo ammonimento) la perseguibilità d'ufficio dell'ulteriore delitto di violenza sessuale commesso dall'ammonito. Si supera, in tal modo, il delicato problema della perseguibilità a querela del delitto di violenza sessuale, parificando l'ipotesi agli atti persecutori.

##### **PROPOSTA DI MODIFICA**

*L'art. 1, comma, 2, lett. c) del disegno di legge è soppresso:*

~~*e) al comma 4, le parole: « per il delitto previsto dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti previsti dagli articoli 609-bis e ».*~~

#### **Seconda proposta di modifica: trasmissione degli atti del procedimento di ammonimento al PM**

##### **MOTIVAZIONE**

Ho constatato, in più occasioni, che nel procedimento di ammonimento avviato ai sensi degli artt. 3 d.l. n. 93/2013, conv. dalla l. n. 119/2013, e 8 del d.l. n. 11/2009 conv. dalla l. n. 38/2009 (oggetto delle modifiche dell'art. 1, commi 1 e 2) emergono reati perseguibili d'ufficio non segnalati alla Procura. In particolare, risultavano i presupposti del delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. che non è sempre agevole differenziare con gli atti persecutori (perseguibili in molti casi a querela), come emerge dal contrasto giurisprudenziale nell'interpretare i termini «*«*persona della famiglia» e «*«*persona comunque [...] convivente» con l'autore del reato; requisiti che circoscrivono l'ambito delle relazioni nelle quali le condotte debbono avere luogo, per poter essere considerate penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 572 cod. pen. «(Cfr. Corte costituzionale n. n. 98/2021).

La complessa valutazione ora descritta non può essere rimessa al personale della questura impegnato su più fronti, ma va riconosciuta (come previsto dall'ordinamento) al Procuratore della Repubblica.

Va, perciò, inserito un ultimo comma alle due norme sull'ammonimento oggetto dell'intervento normativo prevedendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente al fine di valutare la presenza di presupposti di delitti perseguibili d'ufficio.

In questo modo si amplia il dato conoscitivo della Procura anche nel caso di successive proposizioni di denunce/querelle e già pendenti.

##### **PROPOSTE DI MODIFICA**

**1) aggiungere, all'art. 1, comma 1, lett. c), del disegno di legge un'ulteriore disposizione (in grassetto):**

*c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:*



« 5-ter. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo. 5-quater. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo ».

**5-quinquies. Al termine del procedimento gli atti sono, in ogni caso, trasmessi al procuratore della Repubblica competente al fine di valutare l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale di reato perseguibile d'ufficio. ».**

**2) aggiungere, all'art. 1, comma 2, del disegno di legge un'ulteriore disposizione (un grassetto):**

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 609-bis, fuori dai casi previsti dall'articolo 609-sep-ties, quarto comma, e 612-bis del codice penale »;

b) al comma 3, le parole: « La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata » sono sostituite dalle seguenti: « Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale sono aumentate »;

c) al comma 4, le parole: « per il delitto previsto dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti previsti dagli articoli 609-bis e ». **(per la soppressione di questa lettera vedi Supra prima proposta di modifica)**

c) **dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4 bis. Al termine del procedimento gli atti sono, in ogni caso, trasmessi al procuratore della Repubblica al fine di valutare l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale di reato perseguibile d'ufficio. ».**

**Art. 2- Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico. (sono proposte numerose modifiche per assicurare una maggiore tutela delle persone offese).**

Ampiamente condivisibili gli interventi previsti dall'art. 2 del disegno di legge.

Si affronta, finalmente, il vuoto normativo nel caso di mancato consenso al cd braccialetto elettronico che ha creato molteplici incertezze da parte dei Giudici, col rischio che l'indagato/imputato si sottragga al braccialetto elettronico senza alcuna conseguenza.

Si disciplina un dato di comune esperienza eliminando la necessità di verificare la disponibilità dei dispositivi. (pur se molti magistrati, anche in interventi pubblici, infondatamente continuano ad affermare l'indisponibilità di braccialetti elettronici), ampiamente disponibili in tutta Italia (cfr. relazione al disegno di legge e in tal senso l'esperienza della Procura di Tivoli).

Le ragioni dell'utilità del braccialetto elettronico e della "pigrizia" e "resistenza" alla sua applicazione sono descritte in un apposito documento della Procura della Repubblica cui si rinvia<sup>12</sup> e che si riporta in estrema sintesi.

<sup>12</sup>Cfr. Par. 7 Linee guida per l'applicazione della legge n. 134/2021 (cd. Riforma penale) limitatamente alla parte che entra in vigore il 19 ottobre 2021, con particolare riferimento alla tutela della persona offesa nei delitti di violenza di genere, consultabile in [https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D\\_9236.pdf](https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_9236.pdf).



### ***L'importanza della modalità di controllo elettronico per la tutela della persona offesa.***

Il tema posto consente di delineare in linea generale una maggiore e più efficace tutela della persona offesa nei reati di violenza di genere perseguita da questa Procura, finalizzata a prevenire la violazione degli obblighi e delle misure imposte con la richiesta e l'applicazione della modalità di controllo elettronico previsto dagli artt. 282-*bis* e 282-*ter* c.p.p.

L'interpretazione da seguire, aderente ad un'effettiva tutela della persona offesa (imposta dalle Convenzioni e dal codice, oltre che sottolineata dalle Corti nazionali e internazionali) impone di **privilegiare in misura massima l'applicazione del cd braccialetto elettronico** per svariate ragioni che si possono così sintetizzare:

- la natura abituale dei delitti ex artt. 572 e 612-*bis* c.p.;
- il rilevata e notorio alto tasso di recidiva dei reati indicati;
- l'effetto dissuasivo (reale) rappresentato dal controllo che l'indagato sa essere esercitato nei suoi confronti;
- la conoscenza da parte della persona offesa di una violazione rilevata "d'ufficio" e non su sua denuncia, così evitando di assumere un ulteriore ruolo punitivo verso l'indagato aggravando il rischio per la sua incolumità;
- la modesta limitazione della libertà dell'indagato (apposizione di una cavigliera) a fronte del pericolo per la persona offesa;
- la maggior tutela consentita quando la parte offesa accetta di portare con sé lo strumento che consente di rilevare l'avvicinamento dell'indagato anche per strada.

In definitiva, si ribadisce che in presenza di reati di violenza di genere (specificamente artt. 572 e 612-*bis* c.p.), reati abituali, l'applicazione del cd. braccialetto elettronico unitamente alla misura coercitiva richiesta (ritenuta adeguata e proporzionata) appare indispensabile per garantire l'incolumità della persona offesa, sempre che ne ricorrano i presupposti e il PM non ravvisi *indici positivi* tali da fare ritenere superfluo l'ulteriore strumento di controllo a fronte dell'assenza di pericolo per l'incolumità fisica e morale della persona offesa.

La natura abituale del reato, la conseguente presenza di un alto tasso di recidiva, la notoria *escalation* delle condotte verso forme di violenze fisiche sempre più estese e gravi, le esigenze cautelari finalizzate ad evitare la commissione di delitti della stessa specie (e/o di violenza alla persona), non consentono oggettivamente di fare affidamento sulla capacità di autocontrollo dell'indagato/imputato se non in presenza di concreti indici positivi tale non potendosi ritenere la mera **incensuratezza**. Invero, motivazioni talvolta stereotipate, e non fondate su elementi di fatto oggettivi, come quella secondo cui *possa farsi, allo stato, affidamento sullo spontaneo rispetto delle prescrizioni da parte dell'indagato*, incensurato e perfino *non gravato da precedenti penali recenti specifici* non di rado ha consentito la violazione della misura cautelare.

### ***La mancata conoscenza del cd braccialetto elettronico***

Il cd braccialetto elettronico è poco conosciuto, così come la concreta applicazione come, ad esempio:

- il tempo necessario per la concreta apposizione col conseguente rischio rilevante per la vittima in questo periodo;
- la necessità di una distanza imposta dal giudice tale da consentire l'intervento della polizia giudiziaria dopo l'avvio (automatico) dell'allarme alla centrale operativa;





- l'esistenza del dispositivo Anti-stalking, l'unico che "tranquillizza" realmente la vittima perché rileva in automatico la violazione ovunque la vittima si trovi.

### ***Tipologie di braccialetto elettronico***

Le **modalità applicative** dei dispositivi sono:

- **Tracciamento**, che segnala gli spostamenti dell'autore del reato, generando un allarme, qualora acceda a determinate "zone di esclusione" o esca da prefissate "zone di inclusione", senza monitoraggio domiciliare.
- **Tracciamento di prossimità — "Anti-stalking"**, che consente di dotare la parte offesa di un dispositivo in grado di rilevare la presenza dell'aggressore nelle vicinanze e di generare immediatamente un allarme verso il Centro Elettronico di Monitoraggio (C.E.M.).

### ***L'importanza della distanza imposta***

Attualmente si fissano distanze anche di 50 e 100 metri rendendo inutile il braccialetto elettronico.

Occorre una distanza l'efficacia della misura a tutela della vittima in quanto il tempo che intercorre tra l'attivazione dell'allarme da parte del Centro Elettronico di Monitoraggio (C.E.M.), in caso di violazione della distanza, e l'intervento della polizia giudiziaria, per quanto tempestivo, richiede un lasso di tempo non breve, peraltro variabile sulla base della presenza sul territorio delle auto di servizio operative. Dunque, la distanza da indicare deve bilanciare il diritto di circolazione dell'indagato/imputato con le esigenze di tutela fisica e psichica della persona offesa tenendo conto che la limitazione consiste solo nel non avvicinarsi a luoghi o persone, sicché non impedisce l'ordinaria ampia libertà di movimento, sacrificandola solo rispetto a luoghi determinati e, soprattutto, rispetto alla persona vittima della condotta delittuosa di cui è stata accertata la gravità indiziaria.

### ***I (troppo lunghi) tempi di applicazione***

I tempi di attivazione dei sistemi di monitoraggio previsti che sono: 10 e 4 gg. a seconda delle concrete modalità di comunicazione tra i dispositivi elettronici di sorveglianza ed il centro elettronico di monitoraggio, a seconda che debba avvenire attraverso la rete radiomobile mediante utilizzo della SIM o con linea fissa.

Se occorre prima acquisire il consenso e poi trascorrono anche solo 4 giorni è evidente che in questo periodo la vittima è indifesa e il rischio di reazione dell'indagato è amplificato.

**Confermando il giudizio più che positivo all'articolo 2 del disegno di legge vi è l'occasione di un intervento (senza costi) molto più incisivo.**

### ***Prime proposte di modifica: obbligatorietà della modalità di controllo elettronico e adeguata distanza***

#### ***MOTIVAZIONE***

Occorre superare la resistenza e la pigrizia nell'applicazione del braccialetto elettronico, verificabile dai dati offerti dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge e dall'esperienza maturata. Resistenza e pigrizia presente in tutti gli operatori (pubblici ministeri, giudici, polizia giudiziaria, avvocati delle parti offese che non lo sollecitano, etc.).

Poiché viene in rilievo la tutela effettiva della persona offesa, da realizzare in applicazione delle convenzioni internazionali e per evitare le condanne della Corte EDU) **occorre prevedere l'obbligatorietà del braccialetto elettronico per tutti i reati cd codice rosso** (quelli previsti dall'art. 370, comma 2-bis, c.p.p.) nel caso di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare



(art. 282-bis c.p.p.) e divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.) con una norma analoga a prevista per gli arresti domiciliari (art. 275-bis c.p.p.). In forza della norma ora citata la Corte di cassazione ha espressamente previsto che la misura ordinaria è quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e il giudice qualora non lo ritenga necessario può applicare gli arresti domiciliari (semplice senza braccialetto elettronico con apposita motivazione)<sup>13</sup>.

Va prevista un'apposita motivazione del giudice qualora non intenda applicare il braccialetto elettronico, non dando rilievo alla incensuratezza e all'autocontrollo dell'indagato, formule di stile che non trovano riscontro nell'alto tasso di recidiva.

Di conseguenza vanno integrate le disposizioni di attuazione del c.p.p. anche al fine di monitorare l'applicazione del braccialetto elettronico ed assicurare che sia sempre apposto, seppur con le opportune modifiche tecniche, nel caso di autorizzazioni di varia natura concesse all'indagato in quanto attualmente viene completamente disattivato.

**Vanno inseriti anche i delitti ex artt. 583-quinquies Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e 612-ter Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, introdotti dalla l. n. 69/2019.**

### **PROPOSTE DI MODIFICA**

1) modificare l'art. 2, comma 1, lett. c), del disegno di legge come di seguito (in grassetto le modifiche).

*c) all'articolo 282-bis, comma 6:*

*1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 56 e 575, » ;*

*2) dopo le parole « o comunque aggravate, » è inserita la seguente : « 583 quinquies, » ;*

*2) dopo la parola « 612 bis, » è inserita la seguente : « 612 ter, »;*

*3) le parole « anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis » sono sostituite dalle seguenti: «, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275 bis, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, esclusa ogni rilevanza alla capacità di autocontrollo o alla incensuratezza dell'indagato, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo. »;*

*4) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».*

2) modificare l'art. 2, comma 1, lett. d), del disegno di legge come di seguito (in grassetto le modifiche):

*d) all'articolo 282-ter, al comma 1:*

*1) le parole « anche disponendo le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis » sono sostituite dalle seguenti: «, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275 bis, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, esclusa ogni rilevanza alla capacità di autocontrollo o alla incensuratezza dell'indagato, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo. »;*

*2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento*

<sup>13</sup> Cass. Pen., Sez. Un., 28 aprile 2016 (dep. 19 maggio 2016), n. 20769, in *CED Cass.*, n. 266652 e giurisprudenza successiva.



*il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. ».*

**PROPOSTE DI MODIFICA (INSERIMENTO DI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL C.P.P.)**

Di conseguenza occorre inserire un comma 2 all'art. 2 del disegno di legge:

*2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo l'articolo 91 è inserito il seguente: « 91 bis. Disposizioni relative agli articoli 282 bis e 282 ter del codice.*

*1. Il giudice, nel disporre l'applicazione delle modalità di controllo nei casi previsti dagli articoli 282 bis e 282 ter del codice adotta specifica motivazione in ordine alla idoneità della distanza indicata per assicurare, nel caso di trasgressione, il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. A tal fine richiede ai comandi preposti al controllo, contestualmente all'applicazione della misura ove indica provvisoriamente una distanza non inferiore a 500 metri, la distanza necessaria per consentire il tempestivo intervento a tutela della persona offesa. »;*

*2. Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello raccolgono, a fini statistici, anche mediante apposito programma informatico, i provvedimenti con cui, per i reati previsti dagli articoli 286, comma 2, e 370, comma 2 bis, del codice, non sono applicate le modalità di controllo ovvero sono revocate dette misure e, successivamente, si verificano trasgressioni alla misura stessa. ».*

*b) dopo l'articolo 97 bis è inserito il seguente « 97 ter. Modalità di esecuzione dei provvedimenti che applicano o modificano le modalità di controllo elettronico.*

*1. Nei casi previsti dagli articoli 275 bis, 282 bis, comma 6, e 282 ter, comma 1, del codice la polizia giudiziaria provvede immediatamente agli adempimenti necessari all'applicazione dei controlli mediante strumenti elettronici o altre modalità. A tal fine richiede immediatamente il consenso dell'interessato e, se prestato, provvede ad avviare le ulteriori attività esecutive da completare entro 96 ore, salvo ragioni di particolare urgenza;*

*2. La persona offesa viene immediatamente interpellata al fine di acquisire il consenso all'applicazione della modalità di controllo elettronico Anti-stalking che genera automaticamente l'allarme verso il Centro Elettronico di Monitoraggio (C.E.M.). La polizia giudiziaria fornisce, anche con l'ausilio di personale dei Centri Anti Violenza, le indicazioni in ordine alle modalità di funzionamento della modalità di controllo elettronica e alle garanzie offerte per la tutela della persona offesa.*

*3. Qualora il giudice autorizzi l'allontanamento dagli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284, comma 4, del codice o modifichi le prescrizioni imposte ai sensi degli articoli 282 bis, comma 6, e 282 ter, comma 1, del codice, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 299 del codice, dispone che la polizia giudiziaria modifichi le modalità di funzionamento dello strumento di controllo elettronico per garantire gli spostamenti autorizzati, con assoluto divieto di rimuoverlo anche temporaneamente ».*

*Ulteriore proposta di modifica: coordinamento con la misura degli arresti domiciliari*

**MOTIVAZIONE**

Le esigenze su indicate operano anche nel caso degli arresti domiciliari.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

Inserire una ulteriore lettera e) all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge:



*e) All'articolo 275 bis, comma 1, dopo le parole « nel caso concreto, », sono inserite le seguenti « previa valutazione del rischio per la persona offesa, esclusa ogni rilevanza alla capacità di autocontrollo o alla incensuratezza dell'indagato, ».*

***Art. 3 - Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive (nessuna osservazione).***

Nessuna osservazione all'art. 3 del disegno di legge, pienamente condivisibile.

Va sottolineato che si affrontano, positivamente due temi:

- l'estensione dei limiti di applicabilità delle misure coercitive ai reati cd codice rosso puniti con pena che oggi non la consentono;
- la possibilità di applicare la misura cautelare anche nel caso di arresto in flagranza per il delitto di cui all'articolo 387-bis c.p.p.

***Art. 4 - Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica (sono proposte modifiche).***

Il testo è in larga parte condivisibile tendendo a incrementare la tutela delle persone offese attraverso le incisive misure di prevenzione applicate dal Tribunale (le misure di prevenzione oggetto dell'articolo 1 del disegno di legge sono applicate dall'Autorità amministrativa – questore e sono meno incisive.

***L'importanza delle misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria a tutela delle vittime di violenza di genere e domestica.***

Sono oggi plurime le misure di prevenzione nell'ambito dei fenomeni di violenza ai danni delle donne, anche con specifico riferimento agli atti persecutori o stalking (che vede come vittime in gran parte le donne) e alla violenza domestica (di cui sono vittime le donne), oltre che per il delitto di maltrattamenti. **Dal 2009 il legislatore è intervenuto in più occasioni con diversi istituti che si sovrappongono tra loro:**

- il d.l. 11/2009, conv. dalla l. 38/2009, prevede l'applicabilità da parte del questore della misura di prevenzione dell'ammonimento su richiesta della persona che ritiene di essere vittima di atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p. (stalking);
- Il d.l. 93/2013, conv. dalla l. 119/2013, introduce una nuova forma di ammonimento per prevenire la violenza ai danni delle donne;
- la l. 161/2017 ha inserito all'art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all'art. 612-bis c.p.;
- la l. 69/2019 ha inserito all'art. 4, lett. i-ter), gli indiziati del delitto di cui all'art. 572 bis c.p.

**Peraltro, la giurisprudenza di merito ha applicato, da tempo, misure di prevenzione per delitti che manifestano forme di **violenza ai danni delle donne** collocando le persone nella fattispecie di pericolosità di cui all'art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 (prima applicazione Trib. Roma 3 aprile 2017 su proposta della Procura di Tivoli).**

**La 1.161/2017** ha ampliato l'ambito dei destinatari delle misure di prevenzione utilizzando la tecnica normativa delle categorie di pericolosità qualificata che fa leva sull'*indizio* di commissione di uno specifico delitto, quello di cui all'art. 612-*bis* c.p. La norma in esame trova origine nell'accresciuta sensibilità per la commissione del delitto di *stalking* e dalla necessità di individuare nuove forme di contenimento del soggetto pericoloso specificamente per soggetti determinati oggetto della condotta delittuosa.



L'esigenza di tutelare adeguatamente le donne emerge anche dalla l. l. **69/2019** che, col dichiarato intento di incrementare gli strumenti di tutela delle donne vittime di reati di violenza di genere e domestica, ha inserito anche gli indiziati del delitto di **maltrattamenti**, prevedendo specifiche prescrizioni all'art. 8.

Le misure sono molto efficaci (cfr. sub) e sono quotidianamente applicate dalla Procura di tivoli, in particolare all'atto della cessazione della detenzione quando il condannato è ancora pericoloso per la persona offesa.

Si può intervenire incrementando la tutela delle persone offese e con interventi di coordinamento.

***Prima proposta di modifica: imposizione obbligatoria del braccialetto elettronico.***

**MOTIVAZIONE**

Si rinvia alle ragioni esposte in precedenza sulla necessità di incrementare la tutela delle persone offese ed assicurare l'effettiva apposizione del braccialetto elettronico.

Occorre introdurre plurime modifiche di coordinamento e incremento delle misure, ivi comprese quelle urgenti

**PROPOSTE DI MODIFICA**

Sostituire l'articolo 4 la lettera b) del disegno di legge nel seguente modo:

***b) all'articolo 6, comma 3-bis:***

***1) sono soppresse le parole « ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi »;***

***2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: « ~~Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5~~ ». « Il tribunale dispone, qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, che la misura si intenda applicata per un'ulteriore durata non inferiore a un anno, anche aggiungendo le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5. ».***

Aggiungere all'articolo 4 una lettera c) del seguente tenore:

***c) all'articolo 8:***

***1. al comma 5, sono soppresse le parole « , ovvero, con riferimento ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. »;***

***2. dopo il comma 5 è inserito il seguente « 5-bis. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), è imposta la prescrizione del divieto di avvicinarsi a luoghi determinati frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. Il tribunale dispone le modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis del codice di procedura penale, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il tribunale, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per le persone cui va prestata protezione o i minori, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, esclusa ogni rilevanza alla capacità di autocontrollo o alla incensuratezza del proposto, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo. Il tribunale dispone, qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, che la misura si intenda applicata per un'ulteriore durata non inferiore a un anno, anche aggiungendo le prescrizioni di cui al comma***





*precedente. Si applicano gli articoli 91 bis e 97 ter<sup>14</sup> del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. In ogni caso il decreto è comunicato alle persone cui occorre prestare protezione o agli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori dando gli avvisi previsti dagli articoli 90 bis e 282 quater del codice di procedura penale in quanto applicabili. ».*

Aggiungere all'articolo 4 una lettera d) del seguente tenore:

*d) all'articolo 9, comma 2, aggiungere il seguente periodo « o il divieto di soggiorno . », aggiungere : « Se la proposta riguarda i soggetti di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), può altresì imporre in via provvisoria , fino a quando non sia divenuta definitiva la misura di prevenzione, la prescrizione del divieto di avvicinarsi a luoghi determinati frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori con le modalità previste dall'articolo 8, comma 5 bis. . ».*

***Art. 5 - Modifiche in materia di informazioni alla persona offesa dal reato (nessuna osservazione).***

***Art. 6 - Misure in materia di fermo di indiziato di delitto. Testo ampiamente condivisibile (una mera proposta di coordinamento).***

Assolutamente condivisibile e attesa la modifica.

L'esperienza maturata in questi anni dimostra:

- che in alcuni casi in cui difetta anche la quasi flagranza non vi è possibilità di tutelare immediatamente la vittima, costretta a *scappare* da casa con i figli. Si pensi al caso in cui la PG intervenga sul posto chiamata da terzi e non rinvenga tracce del reato sull'indagato ma sulla persona offesa, non potendo applicarsi l'art. 382 c.p.p. (ad esempio la polizia giudiziaria giunge sul posto, terminata l'aggressione, constatando "solo" che la donna ha il naso fratturato!);
- che spesso i Gip impiegano giorni per provvedere sulle richieste di applicazione di misura cautelare avanzata dal PM e, in questi giorni, proseguono le violenze e, talvolta, si procede se possibile all'arresto in flagranza;
- che il pericolo di fuga, che consente il fermo per i soli maltrattamenti (non per gli atti persecutori), non ricorre quasi mai.

#### ***Una possibile modifica di coordinamento***

##### ***MOTIVAZIONE***

Il fermo è previsto per la persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-*bis* del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni...

Dunque, i delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-*bis* del codice penale sono indicati solo se consumati, dunque, nella forma tentata (possibile almeno per 582 e 612 bis) potrebbe ritenersi escluso il fermo.

<sup>14</sup> Articoli inseriti nella proposta di modifica all'art. 2 del disegno di legge.





### **PROPOSTE DI MODIFICA**

**Modificare l'articolo 6, comma 1:**

*All'articolo 6, comma 1, lett. a) del disegno di legge le parole: « di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso », sono sostituite dalle seguenti: « del delitto previsto dall'articolo 572 del codice penale o dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 582 e 612-bis del codice penale o commessi ».*

### **Art. 7 - Modifiche in materia di sospensione condizionale della pena (sono proposte modifiche).**

La disposizione interviene positivamente prevedendo un procedimento applicativo.

Possono essere formulate alcune osservazioni mirate.

#### **Proposte di modifica**

##### **MOTIVAZIONE**

Non si interviene su un punto cruciale dell'art. 165 c.p.p. che, diversamente dall'art. 282 *quater* c.p.p. (*“Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2.”*), **non prevede che la partecipazione del condannato ai corsi debba essere positiva.**

**Inoltre, va meglio disciplinata la procedura:**

- col coinvolgimento del pubblico ministero,
- con la previsione presso l'UEPE di personale specializzato,
- prevedendo modalità di individuazione e controllo dei requisiti dei centri e delle associazioni e delle spese, determinati con DM.

##### **PROPOSTE DI MODIFICA**

**Prima proposta, modificare l'articolo 7, comma 1, del disegno di legge (in grassetto le modifiche):**

*1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale:*

**a) dopo la parola « partecipazione » è aggiunta la parola « positiva »,**

*b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1. ».*

**Seconda proposta, modificare l'articolo 7, comma 2, del disegno di legge (in grassetto le modifiche):**

*2. All'articolo 18-bis del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:*

*a) « Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, **oltre che al pubblico ministero, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che esprime parere sull'effettiva e positiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Il pubblico ministero procede ai sensi dell'art. 666 del codice di procedura penale per la verifica da parte del giudice dell'esecuzione della partecipazione effettiva e positiva del condannato al percorso di recupero. L'avviso dell'udienza è comunicato anche alla persona offesa e al difensore da questa nominato nel giudizio di cognizione, con l'espresso avviso che può presentare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza anche segnalando eventuali condotte poste in essere dal condannato utili per la***



*decisione. Il giudice, sentita la persona offesa presente all'udienza, nel valutare la partecipazione positiva al corso tiene conto della riduzione del pericolo di reiterazione di reati analoghi anche in base alla consapevolezza assunta dal condannato sugli effetti conseguenti al delitto commesso e al riconoscimento delle scelte autonome della persona offesa. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico mini, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale.*

*Con Decreto del Ministero della Giustizia sono determinati i requisiti degli enti e delle associazioni previste dall'articolo 165, quinto comma, del codice, il procedimento per il loro accreditamento, i costi da sostenere dal condannato, le modalità di controllo.*

*L'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 165, quinto comma del codice, si avvale esclusivamente di personale specificamente formato in materia di violenza di genere e domestica. ».*

Terza proposta, modificare l'articolo 7, comma 2, del disegno di legge, prevedendo una norma attuativa:

*« 3. Il decreto del Ministro della giustizia indicato all'articolo 18-bis del regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, come modificato dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima. ».*

***Art. 8 - Modifiche in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (nessuna osservazione).***

***Art. 9 - Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive (sono proposte modifiche).***

La disposizione, condivisibilmente, si propone di incrementare la tutela delle persone offese dei reati cd codice rosso, pur se appaiono opportune alcune modifiche.

#### ***MOTIVAZIONE***

Con riferimento al comma 1, occorrono disposizioni:

- di coordinamento e per individuare i soggetti tenuti alle comunicazioni e i delitti interessati integrandoli con quelli cd codice rosso, inserendo anche la nuova fattispecie dell'art. 612 ter codice penale (presente nell'elenco dell'articolo 370, comma 2 bis, c.p.p. ma non in quello dell'art. 361, comma 1 ter, c.p.p. richiamato dal disegno di legge
- integrative (ad esempio non si considerano i provvedimenti di inefficacia delle misure ex artt. 302 per decorrenza del termine),
- **di corretta collocazione sistematica nelle norme di attuazione del codice di procedura penale,**
- di previsione del necessario coinvolgimento del pubblico ministero che è la prima Autorità che viene a conoscenza dei provvedimenti indicati, conosce il procedimento penale ed ha a disposizione i relativi atti; è titolare del potere di proporre le misure di prevenzione al tribunale e, perciò, può richiederle più celermente, anche nella forma urgente, così assicurando immediata tutela alla persona offesa,
- di coordinamento delle diverse comunicazioni oggi previste al comma 1 (al questore) e 2 (al prefetto).



### **PROPOSTE DI MODIFICA**

Modificare l'articolo 9, commi 1 e 2, del disegno di legge (in grassetto le modifiche):

***Dopo l'articolo 98 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è inserito il seguente:***

***« 98-bis Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive.***

***1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 370, comma 2 bis ~~362, comma 1 ter~~, del codice ~~4, comma 1, lettera i-ter~~, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, e la revoca e l'inefficacia pronunciata per qualunque ragione delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice:***

***a) al questore **competente**, per le valutazioni ~~di competenza~~ in materia di misure di prevenzione;***

***b) Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo ~~362, comma 1 ter~~, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave al prefetto **competente** che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.***

***2. Nei medesimi casi previsti dal comma 1, il pubblico ministero, ricevuta la comunicazione, iscrive la notizia nel registro di cui all'art. 81 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e procede, all'esito delle indagini consentite, ad avanzare proposta di applicazione di misura di prevenzione ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), anche con richiesta di provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. ».***

***Articoli 10 - Provvisoria e 11 Tutela per le vittime di violenza domestica (nessuna osservazione).***

***Articolo 12 - Arresto in flagranza differita (una mera proposta di coordinamento).***

La norma è pienamente condivisibile, pur se andrebbe inserito nel codice di procedura penale (art. 382, comma 2 bis).

## **PARTE TERZA. ALCUNE INDISPENSABILI INTEGRAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2530**

**9. Le ragioni delle (limitate) ulteriori proposte: ridurre le criticità riscontrate nella prassi che limitano la tutela della persona offesa.**

Come anticipato ai paragrafi 6 e 7, l'esame del disegno di legge n. 2530, già ampio e completo, consente di inserire alcune ulteriori modifiche normative a completamento della tutela delle parti offese dei reati di violenza di genere e domestica; modifiche che sono proposte sulla esperienza maturata in questi anni; quindi, fondate su ricorrenti criticità che si sono verificate.



Si tratta di modifiche a costo zero, in parte previste anche dai disegni di legge connesso al 2530 che si esamineranno nella parte quarta.

Va sottolineato che sotto il profilo della tecnica normativa i testi proposti tengono conto delle proposte formulate nella parte seconda (ad esempio se nella parte seconda è stato inserito l'art. 91 bis, in questa parte un'ulteriore disposizione viene indicata come 91 ter).

Naturalmente è agevole inserire le modifiche nel testo del disegno di legge n. 2530 e, se richiesto, si provvederà in tal senso per giungere a un testo unificato e coordinato.

Le modifiche vengono esposte con riferimento al codice penale, al codice di procedura penale e, infine, alle leggi speciali.

## 10. Le proposte di modifica: a) al codice penale.

### ***Modifiche in materia di espulsione e allontanamento dello straniero dallo Stato (art. 235 c.p.).***

#### ***MOTIVAZIONE***

Attualmente l'articolo 235 c.p., che prevede l'espulsione e l'allontanamento dello straniero non trova concreta applicazione proprio nel caso in cui questi abbia una famiglia in Italia anche quando siano proprio i componenti della stessa le vittime della sua violenza. In questo modo il paradosso è che proprio quando la misura di sicurezza costituisce la massima forma di tutela per le vittime viene impedita per un presunto interesse al mantenimento dell'unità familiare, ormai disgregata, ad esclusivo interesse dell'autore del reato.

#### ***PROPOSTA DI MODIFICA***

Dopo il primo comma dell'articolo 235 del codice penale è inserito il seguente:

***« Nel caso di condanna per i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, del codice di procedura penale, ai danni di figli, di coniuge, anche separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva, l'espulsione o l'allontanamento dallo Stato è comunque disposta in deroga ad ogni diversa disposizione ».***

### ***Modifiche in materia di articoli 570 e 570 bis del codice penale.***

#### ***MOTIVAZIONE***

L'esperienza quotidiana dimostra la mancanza di una tutela effettiva con riferimento agli articoli 570 *Violazione degli obblighi di assistenza familiare* e 570 bis *Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio* del codice penale.

Sono plurimi e molteplici le modalità elusive dell'imputato per non corrispondere quanto dovuto a coniuge e soprattutto ai figli.

Occorre incrementare gli strumenti di sequestro e confisca.

#### ***PROPOSTE DI MODIFICA***

***Prima proposta. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 570 del codice penale è inserito il seguente:***

***« Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dal secondo comma è sempre ordinata la confisca dei beni di cui anche per interposta persona fisica o giuridica il condannato risulta***



*essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo che ne costituiscono il profitto, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il condannato stesso ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto. La confisca non opera per la parte che il condannato versa alla persona offesa anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta. ».*

*Seconda proposta. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 570 bis del codice penale è inserito il seguente « Si applica l'ultimo comma dell'articolo 570. ».*

***Modifiche in materia di articoli 572, 612 bis e 612 ter del codice penale: pene accessorie, misure di sicurezza personali e patrimoniali (confisca) e misure interdittive.***

#### **MOTIVAZIONE**

Va modificata la normativa al fine di rendere le pene accessorie e le misure di sicurezza personali e patrimoniali (confisca) più agevoli e obbligatorie, come già previsto in materia di delitti ai danni dei minori (articoli 600 *septies* Confisca, 600 *septies.2* Pene accessorie) e violenza sessuale (art. 609 *nonies* Pene accessorie ed altri effetti penali).

Sono particolarmente utili, per la specificità dei delitti di violenza di genere (specificamente artt. 572 e 612 bis e 612 ter c.p.) ma, fino ad oggi, normativamente ignorate ovvero previste in via facoltativa e non applicate dai giudici:

- le pene accessorie (in particolare la sospensione della responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 34 c.p.), prevedendo innovativamente, una pena accessoria particolarmente incisiva: **divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici o di telefoni cellulari, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato (la violazione costituisce reato).**
- le misure di sicurezza personali (libertà vigilata ed espulsione, dirette ad evitare la commissione di ulteriori reati pur dopo la cessazione della detenzione in presenza di una pericolosità attuale) e patrimoniali (confisca) dei beni utilizzati per commettere il reato (auto, telefono, computer...);
- le misure interdittive come la sospensione della responsabilità genitoriale.

#### **PROPOSTE DI MODIFICA**

Dopo l'articolo 572 del codice penale è inserito il seguente:

*« 572-bis Pene accessorie e misure di sicurezza.*

*Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'art. 572, secondo comma commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre ordinata la pena accessoria di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.*

*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'art. 572, a una pena non inferiore a due anni di reclusione è sempre ordinata la pena accessoria del divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato, per un tempo pari alla durata della pena principale.*

*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'art. 572 a una pena non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:*





*a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275 bis, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo. Si applicano gli articoli 91 bis e 97 ter<sup>15</sup> delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;*

*b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.*

*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'art. 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato. ».*

*Dopo l'articolo 572 bis del codice pena è inserito il seguente:*

*« La violazione della pena accessoria prevista dall'art. 572 bis è punita con la pena della reclusione da uno a due anni ed è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato. ».*

*Dopo l'articolo 612 ter del codice penale è inserito il seguente:*

*« 612 quater. Pene accessorie e misure di sicurezza per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter.*

*Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dall'art. 612, terzo comma commesso in presenza o in danno di persona minore, ovvero 612 ter aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 11 quinquies perché commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre ordinata la pena accessoria di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.*

*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni è sempre ordinata la pena accessoria del divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato, per un tempo pari alla durata della pena principale. La violazione è punita con la pena della reclusione da uno a due anni ed è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato.*

*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:*

*a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275 bis, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo. Si applicano gli articoli 91 bis e 97 ter<sup>16</sup> delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;*

*b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.*

<sup>15</sup> Articoli inseriti con le modifiche proposte all'articolo 2 del disegno di legge.

<sup>16</sup> Articoli inseriti con le modifiche proposte all'articolo 2 del disegno di legge.





*Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato. ».*

All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:  
*« 2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 572 bis e 612 quater del codice penale il pubblico ministero e il magistrato di sorveglianza, secondo le rispettive competenze, provvedono ad assumere le determinazioni previste dal comma precedente con priorità assoluta e, comunque, prima dell'eventuale scarcerazione. ».*

All'articolo 288 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:  
*« 2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 572, comma 2, e 612 bis comma 3, del codice penale, commesso in presenza o in danno di persona minore, ovvero 612 ter aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 quinquies perché commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre disposta la sospensione della responsabilità genitoriale. ».*

### ***Modifica agli articoli 572 e 612 bis del codice penale per evitare le attuali oscillazioni giurisprudenziali (da approfondire)***

#### ***MOTIVAZIONE***

La formulazione, ormai stratificata da plurimi interventi normativi, degli articoli 572 e 612 bis del codice penale comporta numerose e rilevanti oscillazioni giurisprudenziali sul reato da contestare.

Non è sempre agevole differenziare i maltrattamenti dagli atti persecutori (perseguibili in molti casi a querela), come emerge dal contrasto giurisprudenziale nell'interpretare i termini «persona della famiglia» e «persona comunque [...] convivente» con l'autore del reato; requisiti che circoscrivono l'ambito delle relazioni nelle quali le condotte debbono avere luogo, per poter essere considerate penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 572 cod. pen. «(Cfr. Corte costituzionale n. n. 98/2021).

Si potrebbe intervenire in modo da delineare uniformemente le aggravanti e, per quanto possibile, le pene

#### ***PROPOSTE DI MODIFICA***

*All'articolo 572, secondo comma, dopo le parole «con armi», sono aggiunte le parole « o da persona travisata »<sup>17</sup>.*

*All'articolo 612 bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) il comma secondo è sostituito dal seguente «La pena è aumentata se il fatto è commesso ~~dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici~~»<sup>18</sup>.*

*b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:*

*«La pena è da tre a sette anni di reclusione se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa»<sup>19</sup>.*

*La pena prevista dal primo e dal terzo comma è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con*

<sup>17</sup> Per rendere l'aggravante identica a quella prevista dall'articolo 612 bis c.p.

<sup>18</sup> Per rendere l'aggravante autonoma dalle condotte aggravate che sono inserite a un terzo comma perché prevedono una pena autonoma.

<sup>19</sup> In questo modo la condotta e la pena sono corrispondenti corrispondente, alla condotta e alla pena del delitto ex art. 572, comma primo, c.p.



*disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. »<sup>20</sup>.*

***Modifica in materia di comunicazioni in presenza di persone offese minorenni (art. 609 decies c.p.).***

**MOTIVAZIONE**

A seguito di diverse interpolazioni l'art. 609 bis del codice penale, *Comunicazione al tribunale per i minorenni*, impone una comunicazione al Tribunale per i minorenni al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti a loro tutela previsti dagli artt. 155, 330 e 333 c.c. Questa comunicazione comporta tuttavia il necessario deposito, nel relativo fascicolo aperto dal Tribunale per i Minorenni, degli atti delle indagini preliminari eventualmente trasmessi (intercettazioni telefoniche o altre forme di investigazioni) con il conseguente rischio di disperdere la necessaria segretezza. Nella prassi giudiziaria, al fine di evitare detto rischio, il pubblico ministero ordinario comunica l'esistenza del procedimento e trasmette gli atti al pubblico ministero minorile che, a sua volta, avvia il procedimento a tutela dei minorenni innanzi al Tribunale per i Minorenni trasmettendo solo gli atti ostensibili.

Occorre conformare la norma alla prassi.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

**L'articolo 609-decies del codice penale è così modificato (in grassetto le modifiche:**

**« 609 decies . Comunicazione alla procura della Repubblica presso il ~~dal~~ tribunale per i minorenni.**

*Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572, **582 e 558** quinquies e 612-bis **612 ter** , se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al **procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.***

*Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.*

*Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori, o **nel caso di conflitto di interessi di entrambi da un curatore speciale** o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.*

*In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.*

*Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. ».*

**11. Le proposte di modifica: b) al codice di procedura penale.**

***Modifiche in materia di competenza collegiale e monocratica (art. 33 c.p.p.).***

**MOTIVAZIONE**

<sup>20</sup> In questo modo l'aggravante è corrispondente, come condotta e pena, all'aggravante dell'articolo 572, comma secondo, c.p.



Per un difetto di coordinamento normativo la legge n. 69/2019 ha comportato la competenza collegiale del delitto di cui all'art. 572, comma 2, codice penale, così ingolfando i ruoli del tribunale collegiale, pur in assenza di una ragione che richieda una trattazione non monocratica.

### **PROPOSTE DI MODIFICA**

*All'articolo 33 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parola « previsti » sono inserite le parole « dall'articolo 572 del codice penale, comunque aggravato, e ».*

Qualora fosse accolta la proposta formulata in precedenza di rendere omogenee le aggravanti degli articoli 572 e 612 bis del codice penale la norma dovrebbe essere la seguente:

*All'articolo 33 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parola « previsti » sono inserite le parole « dagli articoli 572 e 612 bis del codice penale, comunque aggravati, e ».*

Va inserita una norma transitoria per evitare incertezze giurisprudenziali:

*«La modifica all'articolo 33 ter del codice di procedura penale non si applica nel caso in cui sia stato già emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424, comma 1, o 456 del codice di procedura penale ovvero non sia stato instaurato il giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 450 del medesimo codice. »*

### **Modifiche il tema di intercettazioni telefoniche (art. 266 e ss, c.p.p.).**

#### **MOTIVAZIONE**

Come ricordato al par. 7 occorre adeguare alcune disposizioni a quelle in materia di intercettazioni, esattamente come è avvenuto per il contrasto ai delitti della pubblica amministrazione.

Le intercettazioni sono necessarie per reati che spesso non hanno testimoni diversi dalla persona offesa perché si consumano nelle mura domestiche.

#### **PROPOSTE DI RIFORMA**

Equiparazione, in generale, ai delitti contro la pubblica amministrazione.

*Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni*

*a) all'articolo 266:*

*1) al comma 1, la lettera f-quater) è sostituita dalla seguente: « delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4 »;*

*2) al comma 2 bis, dopo le parole « pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti « ovvero i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, »;*

*b) all'articolo 267:*

*1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti « ovvero i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, »;*

*2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*« 2 bis. Per i delitti di cui all'art. 370, comma 2 bis, del codice di procedura penale, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.*

*3) il comma 2 bis previgente diviene comma 2 ter, e al secondo periodo, dopo le parole « pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti « ovvero i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, » (VERIFICARE TRASFORMAZIONE DEL COMMA “2 bis” in “2 ter” .*



**Modifiche in tema di esigenze cautelari, valutazione del rischio (art. 274. Lett. c), c.p.p.).**

**MOTIVAZIONE**

La letteratura scientifica, anche internazionale, ha individuato specifici fattori di rischio nei delitti di violenza di genere e domestica.

Anche scritti e manuali operatori della polizia giudiziaria e delle Procure dalla Repubblica contengono un elenco di tali fattori.

**I limiti dei lavori ora indicati sono costituiti dall'ampiezza dei fattori da valutare e dall'assenza di univoci criteri orientativi.**

L'unico dato normativo utile è rappresentato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 (pubblicato sulla GU n.24 del 30-1-2018), Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza.

Sono individuati fattori di rischio anche attraverso poche rilevazioni e semplici domande da porre alla vittima. Cfr. All. B:

**RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI REVITTIMIZZAZIONE NEI CASI DI MALTRATTAMENTO...** *Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatrici/tori dei Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in 5 item da rilevare durante il colloquio con la donna: una risposta positiva a 3 domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave.*

*Brief Risk Assessment for the Emergency Department (DA-5)*

- 1) *La frequenza e/o la gravità degli atti di violenza fisica sono aumentati negli ultimi 6 mesi?* |\_\_| *Si* |\_\_| *No*
- 2) *L'aggressore ha mai utilizzato un'arma, o l'ha minacciata con un'arma, o ha tentato di strangolarla?* |\_\_| *Si* |\_\_| *No*
- 3) *Pensa che l'aggressore possa ucciderla?* |\_\_| *Si* |\_\_| *No*
- 4) *L'ha mai picchiata durante la gravidanza?* |\_\_| *Si* |\_\_| *No*
- 5) *L'aggressore è violentemente e costantemente geloso di lei?*

Attualmente, dunque, la valutazione del rischio, che si traduce nelle esigenze cautelari avviene in modo assolutamente artigianale da parte di tutti gli operatori del diritto (polizia giudiziaria, pubblico ministero, difensori, giudici).

Fermo restando l'autonomia del PM e del Giudice è ben possibile individuare fattori di rischio che costituiscano un indice di allarme di cui tenere conto, in ossequio a quanto imposto dalla citata giurisprudenza della corte europea (Talpis c. Italia, Landi c. Italia).

La loro individuazione può che essere demandata a un d.P.R. o DPCM o DM (da approfondire).

**PROPOSTE DI MODIFICA**

**Dopo l'articolo 91 bis<sup>21</sup> delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:**

**« 91 ter. Valutazione del rischio per i delitti di cui all'art. 370, comma 2 bis, del codice.**

**1. Per i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, del codice la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), quando il pericolo riguarda la commissione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o di delitti della specie di quello per cui si procede, il giudice tiene specificamente conto dei fattori di rischio individuati con Decreto del Presidente della Repubblica (o del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Giustizia) sulla base di protocolli e linee guida accreditati dalla comunità scientifica nazionale e internazionale. ».**

**2. La richiesta di applicazione di misura cautelare formulata dal pubblico ministero, il provvedimento del giudice, i provvedimenti di riesame, appello e ricorso, devono contenere una specifica e compiuta motivazione sulla valutazione del rischio indicata al comma 1 e sulle conclusioni raggiunte.».**

<sup>21</sup> Disposizione inserita con le modifiche all'articolo 2 del disegno di legge.



**Norma di attuazione al disegno di legge:**

**« 1. Il provvedimento previsto dall'articolo 91 ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come inserito dalla presente legge, è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. Fino a tale data si tiene conto dei fattori di rischio indicati dall'allegato B dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2017 (pubblicato sulla GU n.24 del 30-1-2018), Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza e di altri documenti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. ».**

### **Modifica in materia di assegno alimentare (artt. 282 bis e 282 ter c.p.p.)**

#### **MOTIVAZIONE**

L'imposizione di un assegno alimentare nel caso di allontanamento dalla casa familiare è poco applicata. Inoltre, non è prevista nel caso di divieto di avvicinamento.

#### **PROPOSTE DI MODIFICA**

Prima proposta, l'articolo 282 bis, comma 3, del codice di procedura penale è così modificato (in grassetto le modifiche):

**« 3. Il pubblico ministero, svolte obbligatoriamente indagini patrimoniali sull'indagato e sulla persona offesa, richiede al giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì al giudice di ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore dei figli e delle persone conviventi che per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento, salvo che, con adeguate e specifica motivazione fondata su comprovati elementi, ritenga l'indagato privo di mezzi di sussistenza. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. Avverso il provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre appello ai sensi dell'articolo 310. ».**

Seconda proposta: All'articolo 282 ter del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: **« 4 bis. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 282 bis. ».**

### **Modifiche in tema di diritti della persona offesa (art. 299 c.p.p.).**

#### **MOTIVAZIONE**

L'esperienza dimostra la non completa tutela della persona offesa per carenza di informazioni di provvedimenti che la riguardano: autorizzazione del giudice al distacco momentaneo del braccialetto elettronico, autorizzazioni ad allontanarsi dagli arresti domiciliari, etc.

Inoltre, si verifica non di rado l'autorizzazione alla deroga delle misure adottate a loro tutela per consentire gli incontri con l'autore del reato.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, dopo la parola: **« 286 »** sono aggiunte le seguenti: **« nonché in ogni altro caso di modifica di tali misure, ivi comprese le richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 284, comma 3, ovvero di momentanea disattivazione del mezzo di controllo elettronico, »;**
- b) Dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente: **« 3 ter. Nel caso di delitti commessi ai danni o alla presenza dei minori le misure cautelari adottate a loro tutela prevalgono su qualsiasi altro**





*provvedimento emesso dal giudice civile o minorile in sede di affidamento o diritto di visita. Il giudice non può, in alcun caso, disporre deroghe temporanee all'efficacia della misura cautelare adottata».*

### ***Modifiche in materia di comunicazioni e partecipazione della persona offesa ai procedimenti di riesame e appello ex artt. 309 e 310 c.p.p.***

#### **MOTIVAZIONE**

Occorre garantire la partecipazione ai procedimenti ex artt. 309 e 310 c.p.p. della persona offesa, così come un'adeguata tutela in attesa dell'appello avverso il rigetto della misura cautelare richiesta dal p.m., fase in cui il pericolo di atti lesivi si incrementa.

#### **PROPOSTE DI MODIFICA**

**Prima Proposta, va modificato l'articolo 309 del codice di procedura penale con l'inserimento delle parti evidenziata in grassetto:**

*« 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso, **alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore qualora si proceda per i reati di violenza alla persona e nonché** all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.*

*8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore nonché, **qualora si proceda per i reati di violenza alla persona, al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa.** Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.*

*8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente. **La parte offesa che ne abbia fatto richiesta ha diritto di comparire personalmente».***

**Seconda proposta, va modificato l'articolo 310 del codice di procedura penale con l'inserimento delle parti evidenziata in grassetto:**

*«2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7, **ivi compresi, qualora si proceda per i reati di violenza alla persona, le comunicazioni e i diritti del difensore della persona offesa o, in mancanza, della persona offesa,** Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore **dell'indagato e, qualora si proceda per i reati di violenza alla persona, della persona offesa** di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. ».*

**Terza proposta di modifica, va inserita una norma di attuazione per garantire la tutela della persona offesa nel corso dei procedimenti di appello ex 310 c.p.p. qualora la richiesta di misura sia rigettata dal giudice.**

**Dopo l'articolo 101 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: «101 bis. Comunicazione dell'appello del pubblico ministero. 1. Il pubblico ministero,**





*contestualmente alla proposizione dell'appello ai sensi dell'articolo 310 del codice, nei casi di reati di violenza alla persona, ne dà comunicazione al questore e al prefetto ai sensi dell'art. 97 ter, comma 1<sup>22</sup>, e alla polizia giudiziaria competente per l'opportuna vigilanza per la tutela della persona offesa e per la comunicazione del proposto appello a quest'ultima».*

### ***Modifiche in materia di incidente probatorio (art. 398 c.p.p.).***

#### ***MOTIVAZIONE***

L'incidente probatorio costituisce una prova anticipata rispetto al dibattimento, formata nella fase precedente, che assicura la genuinità della audizione della persona offesa (particolarmente tutelata per luogo per modalità di svolgimento), nel pieno rispetto dei diritti dell'indagato che conosce gli atti di indagine e partecipa alla formazione della prova.

Come ricordato al par. 6, l'incidente probatorio previsto dall'art. 392, comma 1-bis, c.p.p. (per i reati di violenza di genere), è stato ritenuto per lungo tempo oggetto di una valutazione discrezionale da parte di gran parte dei Giudici. A seguito di alcune sentenze della Corte di cassazione che hanno ritenuto abnormi i rigetti (S.C. sent. nn.34091/2019 e 47572/2019, su ricorso della Procura di Tivoli), è stata proposta questione di costituzionalità, rigettata nel merito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 14/2021. Ciò nonostante, la valutazione è ritenuta ancora discrezionale anche alla luce di alcune sentenze della Corte di cassazione che ritengono non impugnabile il rigetto da parte del Giudice.

Va detto con franchezza che:

- per i reati di violenza di genere l'incidente probatorio è particolarmente utile a tutela della persona offesa, senza ledere i diritti;
- costituisce un aggravio di lavoro per pubblici ministeri e giudici per le indagini preliminari, oberati di lavoro e spesso propensi a valutazioni di merito approfondite che poi conducono al rigetto della richiesta del PM;

il maggior lavoro nella fase delle indagini si traduce in accelerazione dell'eventuale dibattimento.

Occorre, inoltre, assicurare la tempestività dell'incidente

#### ***PROPOSTE DI MODIFICA***

Prima proposta, obbligatorietà dell'ammissione dell'incidente probatorio:

*All'articolo 398, comma 1, del codice di procedura penale sono, infine, aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi previsti dall'articolo 391, comma 1-bis, il giudice accoglie la richiesta avanzata dal pubblico ministero valutando, ai fini dell'ammissibilità, la sola iscrizione di uno dei delitti ivi previsti. Avverso l'eventuale provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre riesame ai sensi dell'art. 309; il tribunale annulla il provvedimento di rigetto e trasmette gli atti al giudice affinché provveda immediatamente. ».*

Seconda proposta, indifferibilità dei termini:

*All'articolo 398, comma 2, lettera c) del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: « Nei casi previsti dall'articolo 391, comma 1-bis, il termine di dieci giorni non è in alcun modo derogabile, salvo differimento motivato di non oltre dieci giorni. ».*

*Dopo l'articolo 124 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: « 124 bis. 1. Il presidente del tribunale assicura il rigoroso rispetto del termine previsto dall'articolo 398, comma 2, lettera c), ultimo periodo del codice, adottando le necessarie misure organizzative. Trasmette al presidente della Corte d'appello, per l'inoltro al Ministero della*

<sup>22</sup> Disposizione inserita alle modifiche all'art. 2 del disegno di legge.



*giustizia, un elenco trimestrale indicando gli eventuali casi di mancato rispetto del termine, le ragioni e i provvedimenti adottati. ».*

***Modifiche in materia di obbligo di riferire la notizia di reato (art. 347 c.p.p.), assunzione di informazioni (art. 362 c.p.p.) e atti diretti e atti delegati (art. 370 c.p.p.).***

***MOTIVAZIONE***

La legge n. 69/2019 modificava numerose disposizioni, tra cui l'obbligo di riferire la notizia di reato (art. 347 c.p.p.), l'assunzione di informazioni (art. 362 c.p.p.) e gli atti diretti e atti delegati (art. 370 c.p.p.) elencando i reati cd codice rosso.

L'esame delle disposizioni modificate consente di rilevare:

che non sempre è menzionato l'articolo 612 ter, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, introdotto dalla l. n. 69/2019 (ad esempio manca all'art. 362, comma 1 ter, c.p.p.);

che non sono menzionati:

- 1) l'art. 558-bis c.p., costrizione o induzione al matrimonio, introdotto *ex novo* dalla l. n. 69/2019;
- 2) l'art. 583 bis c.p., pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che costituisce una delle fattispecie tipiche di violenza contro le donne.

Limitando l'intervento di coordinamento alle tre disposizioni su ricordate si propongono le modifiche che seguono.

***PROPOSTE DI MODIFICA***

***All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:***

- 1) prima della parola « 572 » è inserita la parola « 558 bis »;***
- 2) dopo la parola « 572 » è inserita la parola « 583 bis ».***

***All'articolo 362, comma 1 ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:***

- 1) prima della parola « 572 » è inserita la parola « 558 bis »;***
- 2) dopo la parola « 572 » è inserita la parola « 583 bis »;***
- 2) dopo la parola « 612 bis » è inserita la parola « 612 ter ».***

***All'articolo 370, comma 2 bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:***

- 1) prima della parola « 572 » è inserita la parola « 558 bis »;***
- 2) dopo la parola « 572 » è inserita la parola « 583 bis ».***

***Modifiche in materia di indagini difensive (art. 391 bis c.p.p.)***

***MOTIVAZIONE***

Ferma restando la rilevanza delle indagini difensive prevista dagli articoli 391 bis e seguenti del codice di procedura penale, si è constatato che i difensori degli indagati/imputati di reati di violenza di genere talvolta ascoltano la persona offesa ovvero la contattano verbalmente, telefonicamente o per iscritto.

Indipendentemente dalle intenzioni e dalle cautele adottate, tali audizioni o contatti possono incidere sulla libera determinazioni delle persone offese.

Occorrono, pertanto, disposizioni che chiariscano quanto consentito a tutela della persona offesa.

***PROPOSTE DI MODIFICA***



*Dopo il comma 5-bis dell'articolo 391 bis del codice di procedura penale è inserito il seguente: « Nei casi dei delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, è fatto assoluto divieto di conferire, per qualunque ragione, o ascoltare le persone offese. Nei casi di assoluta necessità il difensore può presentare richiesta al pubblico ministero indicando temi di prova. Il pubblico ministero, senza facoltà di delega alla polizia giudiziaria, può procedere a quanto richiesto, informando tempestivamente dell'esito il difensore. ».*

### ***Modifiche in materia di formazione del fascicolo del dibattimento (art. 431 c.p.p.).***

#### **MOTIVAZIONE**

L'audizione del minore nella fase delle indagini preliminari, da parte del pubblico ministero art. 362, comma 1 bis, c.p.p.) o della polizia giudiziaria (art. 351, comma 1 ter c.p.p.) avviene con modalità protetta e con videoregistrazione integrale da parte di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.

Allo stesso modo si procede nel caso di persone in condizione di particolare vulnerabilità.

Per i minorenni opera l'art. 24 della direttiva **2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012 secondo cui: "Diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all'articolo 23, provvedono affinché: a) nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali."**

Dunque, almeno per i minori è possibile inserire nel fascicolo del dibattimento la videoregistrazione dell'audizione del minore, fermo restando che il giudice, su richiesta di parte, potrà disporre l'audizione.

#### **PROPOSTA DI MODIFICA**

*All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è inserita la seguente: « e-bis) la videoregistrazione e i verbali dell'audizione del minore effettuata ai sensi degli articoli 351, comma 1 ter, e 362, comma 1 bis.*

### ***Modifiche in materia di tutela della persona offesa nel corso delle udienze (artt. 420 e 498 bis c.p.p.).***

#### **MOTIVAZIONE**

Sono attualmente completamente disattese le disposizioni a tutela delle persone offese nel corso delle udienze preliminari e dibattimentali.

Quotidianamente le persone offese:

- incontrano indagati/imputati, familiari e loro difensori nelle aule di udienza e prima di ivi giungere o andando via;
- sono costrette a vedere gli imputati nel corso dell'esame, non operando in concreto le disposizioni a loro tutela.

#### **PROPOSTE DI MODIFICA**

*Dopo il comma 4 dell'articolo 420 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « 4 bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, il giudice assicura, anche in assenza di richiesta, che la persona offesa eviti ogni contatto con l'imputato o i suoi familiari e difensori prima dell'ingresso nell'aula di udienza, all'interno della stessa, durante l'eventuale esame e al momento in cui si allontana. Il giudice assicura che nel corso dell'esame della persona offesa sia evitata la vittimizzazione secondaria della persona offesa secondo le disposizioni previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, e dalla direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo*



*e del consiglio del 25 ottobre 2012. Il pubblico ministero, la parte offesa e il suo difensore possono fare menzionare nel verbale di udienza la ritenuta violazione delle disposizioni che precedono.».*

*Dopo l'articolo 498, comma 4 bis, del codice di procedura penale è inserito il seguente: « 4 bis.1. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, l'esame della persona offesa avviene, anche in assenza di richiesta, evitando ogni contatto con l'imputato o i suoi familiari e difensori prima dell'ingresso nell'aula di udienza, all'interno della stessa, durante l'eventuale esame e al momento in cui si allontana. Il presidente assicura che nel corso dell'esame della persona offesa sia evitata la vittimizzazione secondaria della persona offesa secondo le disposizioni previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, e dalla direttiva 2012/29/UE del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2012. Il pubblico ministero, la parte offesa e il suo difensore possono fare menzionare nel verbale di udienza la ritenuta violazione delle disposizioni che precedono.».*

*Dopo l'articolo 132 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente: « 132 ter. Tutela della persona offesa nel corso delle udienze. 1. Nei casi previsti dagli articoli 420, comma 4 bis, e 498 del codice il giudice richiede al presidente del tribunale l'adozione delle misure necessarie per assicurare il rispetto delle citate disposizioni ivi compresa una maggiore presenza di personale dedicato ovvero addetto alla vigilanza delle aule. In mancanza di mezzi adeguati il presidente del tribunale avanza apposite richieste al Ministro della giustizia e, comunque, provvede temporaneamente a quanto necessario disponendo anche perizia diretta ad assicurare i mezzi tecnici idonei. ».*

### ***Modifiche in materia di esame e controesame del testimone (art. 500 c.p.p.).***

#### **MOTIVAZIONE**

L'esperienza quotidiana nelle aule giudiziarie dimostra che frequenti sono i ridimensionamenti e perfino le ritrattazioni delle parti offese quando non sono difese (mediamente solo il 10% delle parti offese nomina un difensore al dibattimento) ovvero non sono poste in condizione di *resistere* ai condizionamenti sociali, ambientale ed economiche.

Si assiste, talvolta, a un vero e proprio ribaltamento delle dichiarazioni rese più volte nel corso delle indagini preliminari, anche con accuse alla polizia giudiziaria di avere scritto nel verbale cose false, tanto da imporre la trasmissione degli atti al PM per procedere ai suoi danni. Sempre l'esperienza dimostra che ritrattazioni e ridimensionamenti *estremi* avvengono dalle persone offese prive di adeguati strumenti culturali, prive di sostegno, cui interessa solo dimostrare all'imputato che recede dalle accuse.

Fermo restando che il tema è complesso e che dimostra l'incapacità delle Istituzioni di offrire adeguato sostegno (preso la Procura di Tivoli sono in atto azioni di sostegno che talvolta danno frutti positivi) è necessario intervenire, in primo luogo cristallizzando opportunamente l'audizione della persona offesa resa nel corso delle indagini (così come la presentazione della denuncia/querela orale, attraverso la videoregistrazione anche a garanzia dell'indagato. **In tal senso si procede nel circondario di Tivoli attuando l'art. 134 c.p.p. che consente la riproduzione audiovisiva (senza necessità di consenso della persona offesa).**

Se l'audizione è videoregistrata non vi è ragione di non consentire al Giudice una particolare valutazione. Allo stesso modo vale per l'audizione protetta del minore o della vittima vulnerabile che viene videoregistrata.

**Va, in definitiva, normata un'esigenza che già emerge dalla giurisprudenza della Corte di cassazione per cui, ad esempio, si prevede:**



- in generale: “Ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali.” (S.C. sent. n. 29393/2021);
- **in materia di reati di violenza di genere:**
  - a) **“Nei procedimenti relativi al reato di atti persecutori**, anche il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e persecutore possono costituire un "elemento concreto" idoneo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa, che, ove non possa rimettere la querela, perché irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzazione delle originarie dichiarazioni della persona offesa che, dopo aver denunciato le reiterate condotte di violenza e minaccia subite, per paura di future ulteriori ritorsioni aveva ritrattato e ridimensionato in dibattimento le accuse).” (S.C. sent. n. 8895/2021);
  - b) Nei procedimenti relativi ai reati di violenza sessuale anche il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa e dell'imputato possono costituire un "elemento concreto" idoneo ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. a incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa nel senso che questa, non potendo rimettere la querela, essendo la stessa irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzazione delle originarie dichiarazioni di una testimone, che aveva accusato il convivente di vessazioni e di gravi episodi di violenza sessuale in danno dei figli minori, le quali erano state successivamente ritrattate in dibattimento senza l'indicazione di alcuna ragione e dopo la ripresa della convivenza, in un contesto di dipendenza economica dall'imputato). (S.C. sent. n. 27117/2015).

### **PROPOSTA DI MODIFICA**

*All'articolo 500 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*«4 bis. Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, in presenza di elementi concreti per ritenere che il testimone si trova in condizioni tali da limitare, ridimensionare o ritrattare quanto dichiarato in precedenza, ivi compresi i casi di riappacificazione, ripresa della convivenza, dipendenza economica ed ogni altro elemento sintomatico della difficoltà di dichiarare il vero, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese sono acquisite al fascicolo del dibattimento e sono utilizzabili. Gli elementi concreti possono essere tratti anche dalla sola visione delle videoregistrazioni delle dichiarazioni precedentemente rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria presenti nel fascicolo del pubblico ministero e offerte in visione al giudice che ha l'obbligo di visionarle e di valutarle ai fini della decisione. Sull'acquisizione il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte che può fornire anche ulteriori elementi oltre a quelli previsti dal periodo precedente o che risultano dalla stessa deposizione del teste o di altri testi ovvero da documentazione.*





***Modifiche in materia di esecuzione di sentenze di condanna con cessazione delle misure cautelari personali in atto non custodiali (art. 656 c.p.p.).***

**MOTIVAZIONE**

Si verifica frequentemente nella pratica che con la irrevocabilità della sentenza di condanna cessi automaticamente la misura non custodiale in atto, con conseguente omessa tutela della donna in attesa dell'esecuzione della sentenza, talvolta sospesa in attesa di richiesta di misura alternativa.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

*Dopo l'articolo 656 del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

*« 656 bis. Esecuzione delle sentenze nel caso di cessazione di misura cautelare non custodiale.*

*1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, con in atto una misura cautelare personale non custodiale per i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, o di violenza alla persona, e non deve essere ordinata la carcerazione ovvero l'immediata esecuzione della libertà vigilata, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 97 ter, comma 2<sup>3</sup>, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.*

*2. Il pubblico ministero procede a quanto previsto dal comma precedente, in quanto compatibile, nel caso di cessazione della misura di sicurezza provvisoria in attesa dell'esecuzione di quella definitiva».*

***Modifiche in materia di applicazione di misure di prevenzione personali all'atto della scarcerazione per espiazione pena (norma di attuazione).***

**MOTIVAZIONE**

Come ampiamente esposto l'alto tasso di recidiva per i reati di violenza di genere e domestica e l'assenza di adeguati corsi di recupero in carcere o nel corso delle misure alternative comporta il grave e concreto rischio che il condannato possa reiterare il reato ai danni della vittima determinata.

L'esperienza della procura della Repubblica di Tivoli, che monitora tutte le scarcerazioni, dimostra che per tutelare la persona offesa (terrorizzata dalla scarcerazione) si applicano misure di prevenzione nel 70% dei casi. In questo modo all'atto della liberazione la parte offesa è tutelata da un nuovo divieto di avvicinamento.

Le misure sono necessarie non venendo applicate dai giudici di cognizione la misura di sicurezza della libertà vigilata che si propone di rendere obbligatoria ma che entrerà a regime tra qualche anno.

Il procedimento va aperto dal pubblico ministero con congruo anticipo rispetto alla data di liberazione potendo pervenire provvedimenti di liberazione anticipata.

**PROPOSTA DI MODIFICA**

*Dopo l'articolo 183 quater del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è inserito il seguente:*

*« 183 quinquies. Disposizioni in materia di tutela della persona offesa nel caso di scarcerazione o liberazione del condannato.*

*1. Nel caso di condanna per i delitti di cui all'articolo 370, comma 2 bis, del codice il pubblico ministero, centottanta giorni prima della data prevista per la liberazione del condannato, iscrive la notizia nel registro di cui all'art. 81 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

<sup>23</sup> Norma inserita tra le proposte di modifica all'art. 2 del disegno di legge.





*2. Il pubblico ministero assume le informazioni utili, ivi comprese quelle sulla condotta tenuta dal condannato acquisite dall'istituto penitenziario, dai comandi di polizia giudiziaria preposti al controllo e da chiunque ne sia informato.*

*3. Il pubblico ministero, sentita la persona offesa, avanza proposta di applicazione di misura di prevenzione ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), anche con richiesta di provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. ».*

## **12. Le proposte di modifica: c) alle leggi speciali.**

*Modifiche in materia di gratuito patrocinio (art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002).*

### **MOTIVAZIONE**

Come ricordato al par. 6, il gratuito patrocinio, previsto come obbligatorio per alcuni reati di violenza di genere dall'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002, è stato per lungo tempo ritenuto soggetto a una valutazione discrezionale da parte di gran parte dei Giudici (che valutava i limiti reddituali) utilizzando il termine "può" presente nella norma. Dopo plurimi interventi della Corte di cassazione che ribadivano l'obbligatorietà della concessione, la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale sollecitando la declaratoria di incostituzionalità alla luce del vincolo imposto. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2021 ha rigettato la questione;

Occorre meglio disciplinare il gratuito patrocinio inserendo delitti introdotti dalla l. n. 69/2019 come cd codice rosso e normando l'obbligo di concessione riconosciuto dalla corte costituzionale con la sentenza n. 1/2021.

### **MODIFICHE PROPOSTE**

*1. All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115:*

*a) dopo la parola: «572,» sono inserite le seguenti: « 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, 588 bis, »;*

*b) dopo le parola « 612 bis » è inserita la seguente « 612 ter »;*

*c) le parole «può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. » sono sostituire dalle seguenti « è ammessa al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. ».*

*Modifiche in materia di colloqui e corrispondenza (art. 18 l. n. 354/1975; artt. 37, 38 e 39 del d.P.R. n. 230/2000).*

### **MOTIVAZIONE**

*L'esperienza dimostra che durante il procedimento l'indagato/imputato per reati di violenza di genere tenta in tutti i modi di contattare la persona offesa (semmai chiedendo di vedere i figli) per attivare quello che si definisce ciclo della violenza, evidenziando un'apparente pentimento per spingere la persona offesa a ritrattare o ridimensionare.*

*Le migliori prassi vietano ogni tipo di contatto durante il procedimento.*

### **PROPOSTE DI MODIFICA**



*All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, è aggiunto, infine, il seguente comma: « Per i delitti previsti dall'articolo 370, comma 2 bis, del codice di procedura penale i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione con la persona offesa, nel corso dell'intero procedimento e fino alla scarcerazione, sono vietati a tutela della stessa. Il divieto opera anche nei confronti dei figli minorenni che abbiano assistito alle violenze.».*

*Agli articoli 37, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà è aggiunto, infine, un ultimo comma «Si applica l'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.».*

#### **PARTE QUARTA. SINTETICO ESAME DEI DISEGNO DI LEGGE CONNESSI AL N. 2530. PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

##### **13. Disegno di legge n. 1564 - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere.**

Completamente assorbito dagli articoli 2, 3, 6 e 9 del disegno di legge n. 2530 Art. 572-bis Pena accessoria

##### **14. Disegno di legge n. 1885 - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.**

Gli articoli da 1 a 4 sono inseriti nelle proposte di modifica avanzate nella parte terza

###### **Art. 5. (Formazione degli operatori dei servizi sociali)**

Si condivide teso e ratio essendo importante la formazione degli assistenti sociali.

##### **15. Disegno di legge n. 2377 - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n.69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi**

Le modifiche sono assorbite dagli articoli 3 e 12 del disegno di legge 2530.



**16. Disegno di legge n. 1770 - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del Questore.**

Il testo degli articoli 1 e 2 appare complessivamente condivisibile (qualora si intenda inserire il tema nel disegno di legge 2530). Le modifiche andrebbero coordinate col disegno di legge n. 1868 e con il testo modificato dell'articolo 165 del codice penale.

L'art. 3 sembra assorbito dall'articolo 1 del disegno di legge 2530.

**17. Disegno di legge n. 1868 - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere.**

Si rinvia a quanto esposto per gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1770.

Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Francesco Menditto